Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 109 del 10 maggio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 118

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2008 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2008.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 marzo 2008 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 MARZO 2008 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
01.	
8 dicembre 2007, Lisbona.	
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione dell'Unione Africana sulla gestione del Fondo Italiano per la Pace in Africa (Italian African Peace Facility - IAPF).	8 dicembre 2007
02.	
25 ottobre - 26 novembre 2007, Pechino.	
Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dalla Repubblica Popolare Cinese in materia di adozioni internazionali, firmate a Pechino il 25 ottobre 2007 e 26 novembre 2007.	3 febbraio 2008
03.	
16 maggio 2007, Tunisi.	
Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina riguardante il progetto «Restauro e Riabilitazione del Presbiterio Santa Croce in Centro Mediterraneo delle Arti Applicate».	31 gennaio 2008
04.	
16 maggio 2007, Tunisi.	
Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina riguardante il progetto «Riqualificazione del quartiere Piccola Sicilia di Tunisi: zona prioritaria».	31 gennaio 2008
05.	
16 maggio 2007, Tunisi.	
Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina riguardante il progetto «Sostegno al Programma Nazionale di lotta contro il cancro».	28 dicembre 2007
06.	
6 dicembre 2007, Roma.	
Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal sul dialogo politico.	6 dicembre 2007

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
07.	
12 giugno 2007, Roma.	
Accordo di Sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia sulla protezione delle informazioni classificate.	1° marzo 2008
08	
22 novembre 1999, Roma.	
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale.	28 gennaio 2008
09.	
12 ottobre 2006, Roma.	
Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l'ammissione di studenti come privatisti agli esami finali di Stato.	15 gennaio 2008
10.	
17 luglio 2003, Roma.	
Protocollo modificativo del Protocollo esecutivo fatto a Roma il 29 marzo 1999 del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (6 aprile 1998) per l'istituzione di un programma economico.	8 gennaio 2008
11.	
10 maggio 2007, Minsk.	
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica Italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus.	10 gennaio 2008
12.	
24 - 31 luglio 2007, Roma.	
Scambio di Note tra l'Italia e la Confederazione Svizzera in materia di accesso dei rispettivi cittadini a istituzioni culturali pubbliche.	10 dicembre 2007
13.	
19 aprile 2007, Madrid.	
Accordo Generale di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e il Regno di Spagna sulla protezione delle informazioni classificate scambiate fra i due Paesi.	17 dicembre 2007

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
01	6 Novembre 2003, Bruxelles. Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della Difesa. *Vedi legge n. 11 del 7 Gennaio 2008, G.U.n. 29 del 4 febbraio 2008.*	4 marzo 2008
02	26 settembre 2006, Roma. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato. *Vedi Legge n. 212 del 25 Ottobre 2007, G.U.n. 265 del 14 Novembre 2007.*	1 febbraio 2008 *Comunicato pubblicato in G.U. n.37 del 13.02.2008*

01.

8 dicembre 2007, Lisbona.

Agreement between the government of the Republic of Italy and the commission of the African Union on the management of the «Italian African peace facility (IAPF)»

(Entrata in vigore l'8 dicembre 2007)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE COMMISSION OF THE AFRICAN UNION ON THE MANAGEMENT OF THE "ITALIAN AFRICAN PEACE FACILITY (IAPF)"

WHEREAS the Government of the Republic of Italy, hereinafter referred to as "the Government", and the Commission of the African Union, hereinafter referred to as "the Commission",

WHEREAS the Government and the Commission consider that a systemic approach is the most appropriate mode to foster peace and security in Africa and to prevent a relapse into armed conflicts through institutional capacity building and the strengthening of the African Union, regional organizations and national Governments;

WHEREAS the Government and the Commission recognize the relevance of fostering regional integration as an indispensable pillar for security and stability;

WHEREAS the Government and the Commission recognize the importance of the participation of civil society in building and consolidating peace and security in Africa, as well as the importance of addressing the promotion of the role of women and the contribution of the youth in a more integrated fashion to achieve more sustainable results in peace and security objectives;

WHEREAS the Government and the Commission agree that possible cooperation initiatives can be submitted for joint evaluation by the Government and by the Commission, taking into account suggestions and proposals coming from Regional Economic Communities (RECs) or national Governments;

WHEREAS it is agreed that the Government will contribute funds to the Commission for financing programs or projects jointly identified and that their implementation will be assured by the Commission under the terms of this Agreement;

WHEREAS the Government has taken the decision to create an *Italian Africa Peace Facility (IAPF)* to support the principles and the action of the African Union and of the Regional Economic Communities in promoting peace and security in the Continent;

WHEREAS Member States of the AU and the Regional Economic Communities (RECs) will be duly informed of the cooperation as indicated in the present Agreement;
NOW THEREFORE, with a view to set a formal framework for their partnership, the Government and the Commission have agreed to the following:

I. SCOPE AND FIELD OF ACTION OF THE AGREEMENT

Art. 1
Scope

1. The Government shall constitute an *Italian Africa Peace Facility* funded with 40,000,000.00 Euro (forty million Euro) to support the principles and the action of the African Union, including through Regional Economic Communities to strengthen its institutional, operational and logistic capabilities to promote peace and security in Africa, to intervene for prevention, mediation and resolution of conflicts and to implement its comprehensive strategy for Africa.

2. The *Italian Africa Peace Facility* shall be operative paying due attention to the scope of the *Joint European Union-Africa Strategy* and of United Nations programs for peace and security in the Continent.

3. A geographical priority shall be accorded to activities in the Sudan and in the Horn of Africa.

Art. 2
Field of action

Individual programs and projects jointly agreed by the Government and the African Union shall be in support of the African Union, particularly in the field of:

A. Conflict prevention, with particular regard to:

i) Capacity Building (recruitment and training):

- Peace and Security Secretariat;
- Secretariat of the Panel of the Wise;
- Continental Early Warning System;
- African Stand-by Force.

ii) Programs:

- Implementation of the Program of the Panel of the Wise.

B. Conflict management, with particular regard to:
- Negotiation/Mediation: support to the establishment of a:

i) Mediation Unit (recruitment and training);
ii) Conflict Management Centre.

C. Post-Conflict peace building, with particular regard to:

- Post-Conflict Reconstruction and Development:

i) Support to African Union assessment missions and to African Union efforts to assist Countries emerging from conflicts;
ii) Support to the African Union Peace Building Offices in Countries emerging from conflicts, to be examined on a case by case basis.

D. Combating Terrorism, with particular regard to:

i) Support the establishment of an Anti-Terrorism Unit within the Peace and Security Department of the Commission;

ii) Support to ACSRT seminars and training for Focal Points and for other experts, to be examined on a case by case basis.

II. OPERATIVE AND ADMINISTRATIVE RULES

Art. 3
The Contribution

1. The Government shall contribute to the Commission the amounts in Euro corresponding to each mutually agreed program or project, including support costs. The global value of contributions shall not exceed the amount of IAPF, fixed at 40,000,000.00 (forty million) Euros.

2. Each contribution shall be credited in a bank account to be indicated by the Commission.

3. The Commission shall receive and administer the payment in accordance with the African Union financial Rules and Regulations.

4. All financial accounts and statements shall be expressed in Euro. Exchange rates from currencies different from Euro shall be determined by applying the banking rate of exchange in effect on the date of the payment.

Art. 4
Utilization of the Contribution

1. The Commission shall not make any commitment in the operational plans, or for services, without the approval of the Government.

2. If the Commission considers that changes between components and/or additional services not foreseen in the operational plans are required, the Commission shall submit a revised work plan and budget for approval to the Government, showing the required changes and inputs.

3. Any interest income attributable to the contributions shall be credited to the program Account and shall be utilized with the consent of the Government.

Art. 5
Bilateral Committee

1. The Government and the Commission shall establish a Bilateral Committee with a view to:

- identifying programs or projects to be financed by IAPF;
- jointly monitoring the progress in the implementation of agree programs or projects and on activities carried out under thi Agreement;
- receiving and evaluate a final Report on completed program or projects and their impact, as well as a conclusive financi statement;
- taking decisions on relevant aspects of the partnership.

2. The Bilateral Committee shall be composed by two (2 representatives of the Government and two (2) of the Commission. Cost for the functioning of the Committee shall be mutually agreed on an shall be covered by resources made available by the IAPF.

3. The Government and the Commission shall establish an implement a communication and information strategy to ensure prope visibility of the Italian contribution to agreed programs or projects.

Art. 6
Commitments

1. The Commission shall:

a) ensure the implementation of agreed programs or projects and transparency in their management to the best of its ability;
b) provide timely technical and financial reporting and statements while implementing programs and projects, as agreed by the Bilateral Committee;

c) facilitate the Government's access to monitoring processes.

2. The Commission and the Government acknowledge the relevance of the technical know-how that might enrich the activities carried out under this Agreement and shall welcome the engagement of Italian institutions and experts and other national and international academic or scientific institutions, firms and/or Non Governmental Organizations.

3. The Government shall:

a) ensure the funding of jointly agreed programs or projects;

b) receive and examine operational plans and financial and technical reports and statements;

c) comment on requests of changes and/or integrations in the implementation of programs or projects and negotiate jointly agreed solutions;

d) monitor the implementation of programs or projects.

Art. 7
Administration and Reporting

1. The implementation of the agreed programs or projects and the expenditure schemes shall be governed by the regulations, rules and directives of the African Union.

2. Unless otherwise agreed, the Commission shall provide to the Government the following reports prepared in accordance with the African Union accounting and reporting procedures:

a) financial and technical reports on a six-months basis;
b) progress reports on the implementation of this Agreement, as well as related financial statements showing expenditures for each project, on
a twelve-months basis. Should any changes have occurred, an update of the general plan of action as reflected in the

project document will be submitted to the Bilateral Committee;

c) a final report summarising programme activities, financial aspects and impact of implemented programs and projects within six months after the date of completion or termination of the Agreement;

3. The above reporting shall refer to both the contribution provided by the Government as well as to the funds provided by the Commission and/or other donors in relation to the joint programs or projects agreed to between the Commission and the Government.

Art. 8
Administrative and Support Services

In accordance with the African Union Budget and Financial Rules and Regulations, the IAPF shall cover costs for administrative and operational services as well as any other service provided by the Commission and mutually agreed on with the Government.

Art. 9
Equipment

Ownership of equipment, supplies and other properties financed from the IAPF shall vest in the Commission. After program completion, ownership of all the above shall be transferred to the relevant program counterparts and/or to beneficiaries jointly agreed on with the Government.

Art. 10
Auditing and Monitoring

1. The implementation of programs and projects financed by the IAPF shall be subject to the internal and external-auditing procedures provided for in the Financial Rules and Regulations of the African Union.

2. Monitoring process executed by the Commission shall be rendered accessible to the Government.

III. FINAL CLAUSES

Art. 11
Duration, Renewal and Termination of the Agreement

1. The present Agreement shall remain in force for a period of two (2) years and thereafter for further periods of two (2) years.

2. The Agreement may be terminated by either party giving six (6) months written notice in advance of its intention to terminate it.

3. Notwithstanding termination of the Agreement, contractual obligations entered into by the Commission and/or by third parties prior to the receipt of the notice of termination and that are consistent with the progress of program or project implementation, shall be honoured, in order to ensure an orderly conclusion of agreed initiatives.

Art. 12
Completion of the Agreement

Funds that remain unexpended after all commitments and liabilities have been satisfied, as well as interests accrued, shall be disposed of by the Commission in consultation with and with the agreement of the Government.

Art. 13
Amendments

The Agreement may be amended through an exchange of letters between the Government and the Commission. The letters exchanged to this effect shall become an integral part of the present Agreement.

Art. 14
Settlement of Disputes

Any dispute, which might arise out of the interpretation or implementation of the present Agreement, shall be settled through bilateral negotiations and mutual understanding.

Article 15
Entry into Force

The present Agreement shall enter into force immediately after its signature by the duly authorized representatives of the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in the English language in two original copies.

Done in Lisbona.....this..8th.......day of December Two Thousand and Seven.

For the Government of the Republic of Italy
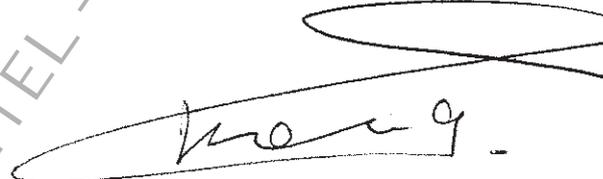
For the Commission of the African Union

01.

8 dicembre 2007, Lisbona.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Commissione dell'Unione Africana sulla gestione del Fondo Italiano per la Pace in Africa (Italian African Peace Facility - IAPF)

(Entrata in vigore l'8 dicembre 2007)

Il Governo della Repubblica Italiana, in seguito chiamato il Governo" e la Commissione dell'Unione Africana, in seguito chiamata "la Commissione",

Considerato che il Governo e la Commissione ritengono che un approccio sistematico sia il modo più appropriato per promuovere la pace e la sicurezza in Africa e prevenire il ripetersi di conflitti armati mediante il consolidamento delle capacità istituzionali dell'Unione Africana, delle Organizzazioni Regionali e dei Governi nazionali;

Considerato che il Governo e la Commissione riconoscono l'importanza di promuovere l'integrazione regionale quale pilastro indispensabile per la pace e la sicurezza;

Considerato che il Governo e la Commissione riconoscono l'importanza della partecipazione della società civile nella costruzione e nel consolidamento della pace e della sicurezza in Africa, così come l'importanza dell'impegno a promuovere il ruolo delle donne ed il contributo dei giovani al raggiungimento di risultati durevoli di pace e sicurezza;

Considerato che il Governo e la Commissione concordano che possibili iniziative di cooperazione siano sottoposte alla valutazione congiunta dal Governo e dalla Commissione, anche prendendo in considerazione suggerimenti e proposte formulati dalle Comunità Economiche Regionali o dai Governi nazionali;

Considerato che è stato concordato che il Governo affiderà alla Commissione i fondi per il finanziamento di programmi o progetti identificati di comune accordo e che

l'esecuzione degli stessi sarà assicurata dalla Commissione secondo i termini indicati nel presente Accordo;

Considerato che il Governo ha preso la decisione di creare un Fondo Italiano per la Pace in Africa (FIPA) per sostenere i principi e l'azione dell'Unione Africana e delle Comunità Economiche Regionali nella promozione della pace e della sicurezza nel Continente;

Considerato che gli Stati Membri dell'Unione Africana e le Comunità Economiche Regionali saranno opportunamente informate della cooperazione messa in atto ai sensi del presente Accordo;

Preso atto di ciò ed al fine di definire il quadro formale del partenariato, il Governo e la Commissione convengono quanto segue:

I. SCOPO E CAMPO DI AZIONE DELL'ACCORDO

Art. 1
Scopo

1. Il Governo istituirà un Fondo Italiano per la Pace in Africa di 40.000.000 (quaranta milioni) di euro per sostenere i principi e l'azione dell'Unione Africana, anche attraverso le Comunità Economiche Regionali, per rafforzarne le capacità istituzionali, operative e logistiche di promozione della pace e della sicurezza in Africa e di intervento nella prevenzione, mediazione e risoluzione di conflitti, nonché per attuare la propria strategia globale verso l'Africa.

2. Il Fondo Italiano per la Pace in Africa opererà prestando attenzione agli obiettivi della Strategia Congiunta Europa-Africa (*Joint EU-Africa Strategy)* e dei programmi delle Nazioni Unite per la pace e la sicurezza nel Continente.

3. Una priorità geografica sarà accordata alle attività in Sudan e nel Corno d'Africa.

Art. 2
Campo di azione

I singoli programmi e progetti concordati tra il Governo e l'Unione Africana dovranno sostenere l'Unione Africana, particolarmente nel campo della:

A. Prevenzione dei conflitti, con particolare riguardo a:

i. Rafforzamento delle capacità operative (reclutamento e formazione):
   - Segretariato del Consiglio di Pace e Sicurezza;
   - Segretariato del Comitato dei Saggi (Panel of the Wise);
   - Sistema Continentale di Allarme Precoce;
   - Forze Africane di Allerta (Stand-by Forces);

ii. Programmi:
   - Attuazione del programma del Comitato dei Saggi.

B. Gestione dei conflitti, con particolare riguardo a:

- Negoziato/Mediazione: supporto alla creazione di:

i. Unità di Mediazione (reclutamento e formazione);
ii. Centro di Gestione dei Conflitti;

C. Consolidamento della pace in situazioni di post-conflitto, con particolare riguardo a:

- Ricostruzione e Sviluppo post-conflitto:

i. Sostegno alle missioni di valutazione dell'Unione Africana ed alle iniziative dell'Unione Africana di assistenza ai Paesi che emergono da situazioni id conflitto;
ii. Sostegno agli Uffici di Peace Building istituiti dall'Unione Africana nei Paesi al termine di conflitti, da valutarsi in relazione ai singoli casi.

D. Lotta al terrorismo, con particolare riguardo a:

i. Sostegno all'istituzione di un'Unità Anti-terrorismo all'interno del Dipartimento Pace e Sicurezza della Commissione;
ii. Sostegno a Seminari del CAERT ed all'addestramento dei Focal Points e di altri esperti, da valutarsi in relazione ai singoli casi.

II. REGOLE OPERATIVE ED AMMINSTRATIVE

Art. 3
Il Contributo

1. Il Governo conferirà alla Commissione la cifra in Euro corrispondente ad ogni programma o progetto approvato congiuntamente, compresi i costi di supporto. Il valore complessivo dei finanziamenti non potrà eccedere l'ammontare del FIPA, fissato a 40.000.000 (quaranta milioni) di Euro.

2. Ogni contributo sarà depositato in un conto bancario indicato dalla Commissione.

3. La Commissione riceverà e amministrerà il contributo conformemente alle norme ed ai regolamenti finanziari dell'Unione Africana.

4. La contabilità e gli estratti-conto saranno espressi in Euro. I tassi di cambio per valute diverse dall'Euro saranno determinati al tasso di cambio bancario praticato alla data del versamento.

Art. 4
Utilizzo del Contributo

1. La Commissione non assumerà impegni relativamente a piani operativi, od a servizi senza l'approvazione del Governo.

2. Se la Commissione ritiene necessario apportare modifiche e/o introdurre servizi aggiuntivi non previsti dai piani operativi, sottoporrà un piano di lavoro modificato, con l'indicazione delle relative programmazioni di spesa all'approvazione del Governo, illustrando le modifiche necessarie e le voci relative.

3. Le somme maturate a titolo di interesse sui contributi versati saranno accreditate sul conto bancario del programma e saranno impiegate con il consenso del Governo.

Art. 5
Comitato Bilaterale

1. Il Governo e la Commissione formeranno un Comitato Bilaterale, con il fine di:

   - Identificare i programmi e progetti da finanziare tramite il FIPA;
   - monitorare congiuntamente i progressi nell'attuazione di programmi e progetti concordati e le attività condotte ai sensi del presente Accordo;
   - ricevere e valutare il rapporto finale sui programmi e sui progetti ultimati e sui relativi risultati, così come il relativo consuntivo finanziario;
   - prendere decisioni su aspetti rilevanti del partenariato.

2. Il Comitato Bilaterale sarà formato da due (2) rappresentanti del Governo e due (2) della Commissione. I costi di funzionamento del Comitato Bilaterale saranno concordati tra le parti e coperti con le risorse disponibili del FIPA.

3. Il Governo e la Commissione stabiliranno e daranno esecuzione a meccanismi di informazione e di comunicazione in grado di assicurare un'adeguata visibilità del contributo italiano e dei programmi e progetti concordati.

Art. 6
Impegni

1. La Commissione:

   a) Assicurerà l'esecuzione dei programmi o progetti congiunti e la trasparenza della loro amministrazione al meglio delle proprie capacità:

   b) Fornirà in maniera tempestiva rapporti e consuntivi finanziari nel corso dell'esecuzione dei programmi o progetti, secondo le modalità concordate dal Comitato Bilaterale;

   c) Faciliterà l'accesso del Governo ai processi di monitoraggio.

2. La Commissione e il Governo riconoscono l'importanza di apporti di competenze tecniche che possano arricchire l'esecuzione delle attività condotte ai sensi del presente Accordo e vedranno con favore il coinvolgimento di istituzioni ed esperti italiani o di altre nazionalità, di istituzioni accademiche e scientifiche e di società internazionali, così come di Organizzazioni Non Governative.

3. Il Governo:

   a) Assicurerà il finanziamento dei programmi e progetti concordati;

   b) Riceverà ed esaminerà i piani operativi, i rapporti ed i documenti tecnici e finanziari;

   c) Formulerà i propri commenti sulle richieste di cambiamenti e/o di integrazione nell'esecuzione dei programmi o progetti e si presterà a negoziare soluzioni concordate congiuntamente;

   d) Procederà al monitoraggio dei programmi o progetti.

Art. 7
Amministrazione e Rapporti

1. L'esecuzione dei programmi e progetti concordati e la redazione degli schemi di spesa saranno effettuate secondo le norme, i principi e le regole dell'Unione Africana.

2. A meno che non sia diversamente concordato, la Commissione sottoporrà al Governo i seguenti rapporti predisposti secondo le regole finanziarie e di revisione dei conti dell'Unione Africana:

   a) Rapporti finanziari e tecnici a cadenza semestrale;
   b) Rapporti annuali sullo stato di avanzamento del presente Accordo e delle relative situazioni finanziarie che diano evidenza delle spese affrontate per ogni singolo progetto. Nei casi di cambiamenti, sarà sottoposto al Comitato Bilaterale un aggiornamento del piano d'azione che tenga conto del documento di progetto modificato;
   c) Il rapporto conclusivo sul Programma e sulle attività condotte, sugli aspetti finanziari, sull'impatto dei programmi e progetti eseguiti sarà presentato entro sei mesi dalla data di completamento o di termine del presente Accordo.

3. I rapporti indicati ai punti precedenti riporteranno l'indicazione dei finanziamenti assicurati dalla Commissione e/o da altri donatori a favore dei programmi e progetti congiunti, concordati tra la Commissione ed il Governo.

Art. 8
Servizi Amministrativi e di supporto

Come previsto dalle Regole di Bilancio e Finanziarie dell'Unione Africana, il FIPA coprirà i costi amministrativi ed i servizi operativi, come ogni altro servizio messo a disposizione dalla Commissione e congiuntamente concordati con il Governo.

Art. 9
Attrezzature

La proprietà delle attrezzature, delle forniture e degli altri beni acquistati con i fondi del FIPA resterà alla Commissione. Dopo il completamento dell'intero Programma, la proprietà dei beni più sopra indicati sarà trasferita alle controparti dei relativi progetti e/o a beneficiari, individuati congiuntamente con il Governo.

Art. 10
Revisione dei Conti e Monitoraggio

1. L'esecuzione di programmi e progetti finanziati dal FIPA sarà soggetta alle procedure di revisione dei conti prescritte dalle Regole e Norme Finanziarie dell'Unione Africana.

2. Le procedure di monitoraggio attuate dalla Commissione saranno rese accessibili al Governo.

III. CLAUSOLE FINALI

Art. 11
Durata, Rinnovo e Termine dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di due (2) anni e successivamente per ulteriori periodi di due (2) anni.

2. L'Accordo potrà essere denunciato da ciascuna delle due Parti dando un preavviso scritto di sei mesi della propria intenzione di porre termine ad esso.

3. Indipendentemente dal termine dell'Accordo ed allo scopo di assicurare una conclusione ordinata delle iniziative concordate, saranno onorati tutti gli obblighi contratti dalla Commissione e/o da terze parti prima che queste abbiano ricevuto notizia del termine dell'Accordo stesso e che siano giustificabili per l'esecuzione dei relativi programmi o progetti.

Art. 12
Completamento dell'Accordo

Eventuali fondi rimasti non spesi dopo che tutti gli impegni saranno stati onorati, come gli interessi eventualmente maturati, saranno utilizzati dalla Commissione in consultazione e con l'accordo del Governo.

Art. 13
Modifiche

L'Accordo potrà essere modificato mediante scambio di lettere tra il Governo e la Commissione. Le lettere scambiate a questo fine diventeranno parte integrante del presente Accordo.

Art. 14
Regolamento delle Controversie

Eventuali controversie che possano sorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso negoziati bilaterali e la reciproca comprensione.

Art. 15
Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore subito dopo la firma da parte dei Rappresentati debitamente autorizzati delle due Parti.

In fede di quanto precede, le persone più sotto indicate, debitamente autorizzate al riguardo, hanno proceduto alla firma del presente Accordo in due copie originali in lingua inglese.

Fatto a Lisbona, il giorno 8 dicembre 2007

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Firmato: Romano Prodi

Per la Commissione
dell'Unione Africana
Firmato: Alpha Oumar Konarè

02.

25 ottobre - 26 novembre 2007, Pechino.

Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dalla Repubblica Popolare Cinese in materia di adozioni internazionali, firmate a Pechino il 25 ottobre 2007 e 26 novembre 2007

(Entrata in vigore il 3 febbraio 2008)

Ministero degli Affari Esteri

691/[illegible]

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese ed ha l'onore di riferirsi allo scambio di Lettere fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese in materia di adozioni, firmate a Pechino il 25 ottobre e il 26 Novembre 2007

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare che da parte italiana sono state completate le procedure interne richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato. Pertanto lo Scambio di Lettere entrerà in vigore il giorno in cui questo Ministero avrà ricevuto comunicazione che anche da parte della Repubblica Popolare Cinese sono state completate le procedure interne previste dalla propria legislazione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, li [illegible]

All'Ambasciata
della Repubblica Popolare Cinese
ROMA

MINISTERO AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Prot. 15/2008

All'Ambasciata d'Italia:

Il Dipartimento per le leggi e i trattati del Ministero Affari Esteri della RPC presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Cina e, con riferimento alla Nota Verbale di codesta Ambasciata prot. N. 00150 del 15 gennaio u.s., ha l'onore di comunicare quanto segue:

La parte cinese ha gia' completato le necessarie procedure legislative interne per mettere in atto l'accordo sulle adozioni sottoscritto tra i due governi attraverso lo scambio di lettere del 25 ottobre e del 26 novembre 2007. Visto che con la Nota del 15 gennaio u.s. codesta Ambasciata informava la parte cinese che la parte italiana ha gia' completato le necessarie procedure interne per la messa in atto dell'Accordo, sulla base di quanto previsto dall'Accordo stesso, l'Accordo sara' valido a partire dal momento in cui la parte italiana riceve questa Nota.

La parte cinese sara' grata se codesta Ambasciata potra' confermare tramite Nota Verbale la data di ricezione di questa Nota, confermando cosi' la data di entrata in vigore dell'Accordo.

Ci si avvale di questa occasione per porgere i sensi della piu' alta considerazione.

Dipartimento per le leggi e i trattati
Ministero Affari Esteri
3 febbraio 2008
(timbro)
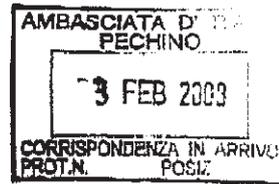
中 华 人 民 共 和 国 外 交 部

(2008)条字第 15 号

意大利共和国驻华大使馆:

中华人民共和国外交部条约法律司向意大利共和国驻华大使馆致意，并谨就大使馆一月十五日 00150 号照会答复如下:

中方已完成中意两国政府于二〇〇七年十月二十五日和十一月二十六日通过换文达成的中意政府收养协议生效所必需的国内法律程序。鉴于大使馆已于一月十五日照会通知中方，意方已完成协议生效所必需的内部批准程序，根据协议规定，该协议将自意方收到本照会之日起生效。

如蒙大使馆复照告知收到本照会的日期，并确认协议自该日生效，中方将不胜感激。

顺致崇高的敬意。

中华人民共和国外交部条约法律司（印）

二〇〇八年一月　日于北京

Ambasciata d'Italia
Pechino

NOTA VERBALE

00780

L'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare di Cina presenta i suoi complimenti al Dipartimento per le Leggi ed i Trattati del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese ed ha l'onore di confermare l'avvenuta ricezione della Nota Verbale n. 15/2008 di codesto Dipartimento datata 3 febbraio 2008 .

L'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare di Cina nel prendere atto che sono state completate anche da parte cinese le necessarie procedure legislative interne per l'applicazione dell'Accordo sulle Adozioni, sottoscritto con scambio di lettere tra Italia e Repubblica Popolare di Cina in data 25 ottobre e 26 novembre 2007, ha l'onore di confermare che l'entrata in vigore dell'Accordo in parola deve intendersi a partire dal 3 febbraio 2008.

L'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare di Cina coglie l'occasione per inviare al Dipartimento per le Leggi ed i Trattati del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese i sensi della sua piu' alta considerazione.

Pechino, 27 FEB 20[illegible]

Ministero Affari Esteri
Dipartimento per le Leggi ed i Trattati
E, p.c:
Ministero Affari Esteri
- Dipartimento Affari Consolari
- Dipartimento Europa
Ministero Affari Civili
- Dipartimento Affari Internazionali

L'Ambasciatore d'Italia
Pechino

Pechino, 25 OCT 2007

3995

Signor Ministro,

ho l'onore di confermare a nome del Governo della Repubblica Italiana che dopo trattative amichevoli bilaterali riguardo alle adozioni di minori cinesi al di sotto dei 14 anni nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani è stata raggiunta la seguente intesa:

1. L'adozione di minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani deve essere effettuata conformemente ai principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, approvata dalla 44a Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, della "Convenzione sulla protezione dei Minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali" approvata a l'Aja il 29 maggio 1993 nella XVII riunione della Conferenza sulla Cooperazione in materia di Diritto Internazionale Privato e degli altri Accordi internazionali di cui i due Paesi sono parte.

2. Il Ministero degli Affari Civili Cinese per la Repubblica Popolare Cinese e la Commissione per le Adozioni Internazionali per la Repubblica Italiana sono le autorità competenti in materia di adozioni internazionali.

3. L'adozione di minori di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani uniti in matrimonio deve avere luogo nel rispetto di entrambe le legislazioni nazionali in materia e del presente Accordo.

4. L'adozione di minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica Popolare Cinese deve essere effettuata, per l'Italia, tramite gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e, per la Cina, tramite il Centro per le Adozioni.

S.E. Li Xueju
Ministro degli Affari Civili
della Repubblica Popolare Cinese
PECHINO

L'Ambasciatore d'Italia
Pechino

5. I cittadini italiani che intendono adottare minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese devono ottenere dal Tribunale per i Minorenni italiano territorialmente competente il decreto che dichiara la loro idoneità all'adozione.

6. I cittadini italiani che intendono adottare minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese faranno pervenire al Centro per le Adozioni cinese la documentazione richiesta da quest'ultimo per l'avvio della procedura di adozione tramite gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali italiana. Tutti gli atti relativi alla procedura di adozione devono essere legalizzati dall'autorità italiana competente ed essere legalizzati dall'Ambasciata o Consolato della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana.

7. Il Centro cinese per le adozioni, verificata la domanda ed i documenti presentati dai cittadini italiani adottanti, procede all'abbinamento scegliendo fra i minori adottabili secondo la legislazione cinese e tenendo conto delle richieste dell'adottante. I cittadini italiani adottanti e la parte cinese devono presentarsi personalmente agli Uffici per gli Affari Civili provinciali, regionali o municipali, territorialmente competenti nella Repubblica Popolare Cinese per registrare l'adozione. L'efficacia dell'adozione decorre dalla data di registrazione. Al momento della registrazione, l'Ufficio per gli Affari Civili competente per l'adozione deve fornire agli adottanti copia del certificato di morte dei genitori dell'adottato oppure copia dell'annuncio di ricerca dei genitori che hanno abbandonato il minore.

8. L'adozione realizzata ai sensi di questo Accordo viene riconosciuta dal Governo della Repubblica Italiana valida a tutti gli effetti di legge senza necessità di ulteriori procedure in Italia. All'arrivo nella Repubblica Italiana l'adottante deve contattare il Tribunale per i Minorenni competente che dispone la trascrizione nei registri dello Stato Civile italiano.

L'Ambasciatore d'Italia
Pechino

9. La Commissione Italiana per le Adozioni Internazionali autorizza l'ingresso dei minori in Italia sulla base del documento dell'avvenuta registrazione dell'atto di adozione nella Repubblica Popolare Cinese.

10. Le due parti in seguito a consultazione acconsentono che il presente Accordo possa essere modificato con scambio di Lettere tra il Ministero degli Affari Civili e l'Ambasciata d'Italia a Pechino. Il presente Accordo potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuno dei Governi mediante notifica scritta per via diplomatica, e l'interruzione dello stesso avverrà sei mesi dopo la notifica scritta.

Qualora Lei, Signor Ministro, in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare Cinese, accettasse l'intesa sopra descritta e confermasse ,mediante lettera di risposta in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare Cinese, la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese che entrerà in vigore dalla data della ricezione della seconda delle due Note Verbali con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure legali interne necessarie alla sua applicazione dei due Paesi .

Mi avvalgo dell'occasione, Signor Ministro, per esprimerLe i sensi della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore della Repubblica Italiana
presso la Repubblica Popolare Cinese

Riccardo SESSA

中华人民共和国民政部

MINISTRY OF CIVIL AFFAIRS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Pechino, 26 NOV. 2007

Egregio Ambasciatore,

a nome del Governo della Repubblica Popolare Cinese ho l'onore di confermare che abbiamo ricevuto la Sua lettera del 25/10/2007 con il seguente contenuto:

"Ho l'onore di confermare a nome del Governo della Repubblica Italiana che dopo trattative amichevoli bilaterali riguardo alle adozioni di minori cinesi al di sotto dei 14 anni nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani è stata raggiunta la seguente intesa:

1. L'adozione di minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani deve essere effettuata conformemente ai principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, approvata dalla 44a Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, della "Convenzione sulla protezione dei Minori e sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali" approvata a l'Aja il 29 maggio 1993 nella XVII riunione della Conferenza sulla Cooperazione in materia di Diritto Internazionale Privato e degli altri Accordi internazionali di cui i due Paesi sono parte.

2. Il Ministero degli Affari Civili Cinese per la Repubblica Popolare Cinese e la Commissione per le Adozioni Internazionali per la Repubblica Italiana sono le autorità competenti in materia di adozioni internazionali.

3. L'adozione di minori di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini italiani uniti in

---

S.E. Riccardo Sessa
Ambasciatore della Repubblica Italiana
presso la Repubblica Popolare Cinese
PECHINO

中华人民共和国民政部

MINISTRY OF CIVIL AFFAIRS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

matrimonio deve avere luogo nel rispetto di entrambe le legislazioni nazionali in materia e del presente Accordo.

4. L'adozione di minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica Popolare Cinese deve essere effettuata, per l'Italia, tramite gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e, per la Cina, tramite il Centro per le Adozioni.

5. I cittadini italiani che intendono adottare minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese nel territorio della Repubblica Popolare Cinese devono ottenere dal Tribunale per i Minorenni italiano territorialmente competente il decreto che dichiara la loro idoneità all'adozione.

6. I cittadini italiani che intendono adottare minori al di sotto dei 14 anni di cittadinanza cinese faranno pervenire al Centro per le Adozioni cinese la documentazione richiesta da quest'ultimo per l'avvio della procedura di adozione tramite gli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali italiana. Tutti gli atti relativi alla procedura di adozione devono essere legalizzati dall'autorità italiana competente ed essere legalizzati dall'Ambasciata o Consolato della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana.

7. Il Centro cinese per le adozioni, verificata la domanda ed i documenti presentati dai cittadini italiani adottanti, procede all'abbinamento scegliendo fra i minori adottabili secondo la legislazione cinese e tenendo conto delle richieste dell'adottante. I cittadini italiani adottanti e la parte cinese devono presentarsi personalmente agli Uffici per gli Affari Civili provinciali, regionali o municipali, territorialmente competenti nella Repubblica Popolare Cinese per registrare l'adozione. L'efficacia dell'adozione decorre dalla data di registrazione. Al momento della registrazione, l'Ufficio per gli Affari Civili competente per l'adozione deve fornire agli adottanti copia del certificato di morte dei genitori

中华人民共和国民政部

MINISTRY OF CIVIL AFFAIRS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

dell'adottato oppure copia dell'annuncio di ricerca dei genitori che hanno abbandonato il minore.

8. L'adozione realizzata ai sensi di questo Accordo viene riconosciuta dal Governo della Repubblica Italiana valida a tutti gli effetti di legge senza necessità di ulteriori procedure in Italia. All'arrivo nella Repubblica Italiana l'adottante deve contattare il Tribunale per i Minorenni competente che dispone la trascrizione nei registri dello Stato Civile italiano.

9. La Commissione Italiana per le Adozioni Internazionali autorizza l'ingresso dei minori in Italia sulla base del documento dell'avvenuta registrazione dell'atto di adozione nella Repubblica Popolare Cinese.

10. Le due parti in seguito a consultazione acconsentono che il presente Accordo possa essere modificato con scambio di Lettere tra il Ministero degli Affari Civili e l'Ambasciata d'Italia a Pechino. Il presente Accordo potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuno dei Governi mediante notifica scritta per via diplomatica, e l'interruzione dello stesso avverrà sei mesi dopo la notifica scritta.

Qualora Lei, Signor Ministro, in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare Cinese, accettasse l'intesa sopra descritta e confermasse, mediante lettera di risposta in rappresentanza del Governo della Repubblica Popolare Cinese, la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiranno un'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese che entrerà in vigore dalla data della ricezione della seconda delle due Note Verbali con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure legali interne necessarie alla sua applicazione dei due Paesi."

中华人民共和国民政部

MINISTRY OF CIVIL AFFAIRS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

A nome del Governo della Repubblica Popolare Cinese ho l'onore di confermare l'intesa sopradescritta.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare i sensi della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli Affari Civili
della Repubblica Popolare Cinese

03.

16 maggio 2007, Tunisi.

Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la Republique Tunisienne concernant le projet «Restauration et rehabilitation du Presbytere Sainte Croix en Centre Mediterraneen des arts appliques - Deuxieme Phase

(Entrata in vigore il 31 gennaio 2008)

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
CONCERNANT LE PROJET
"RESTAURATION ET REHABILITATION DU PRESBYTERE SAINTE CROIX EN CENTRE MEDITERRANEEN DES ARTS APPLIQUES– DEUXIEME PHASE"

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères-Direction Générale pour la Coopération au Développement (MAE-DGCS) et le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères–Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union européenne (MAE-DGE), ci après nommés les Parties;

Attendu que

la Partie tunisienne par Note Verbale DGE/EC/1B/1576 du 9 août 1999 demanda une contribution italienne à la réalisation du projet de restauration du complexe architectural de Sainte Croix;

Attendu que

la Partie italienne, dans le cadre de sa contribution volontaire à l'UNESCO pour l'année 2000, approuva le financement de la première phase dudit projet pour un montant de 500 millions de Lires;

Attendu que

la première phase dudit projet s'est achevée en mars 2004 et que la Partie italienne, par lettre n. 412 du 31 août 2004, a manifesté sa disponibilité à financer sa deuxième phase, par le biais d'un financement bilatéral ;

Conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1
Objectif

1.1 Le présent Protocole définit les engagements des Parties ainsi que les modalités d'exécution, du contrôle et de supervision de l'initiative « Restauration et réhabilitation du Presbytère Sainte Croix en Centre méditerranéen des arts appliqués – Deuxième Phase», ci-après nommée le « Projet ».

1.2 Le présent Protocole définit également les procédures de transfert, de décaissement et d'utilisation du financement mis à disposition du Gouvernement Tunisien par le Gouvernement de la République Italienne afin de réaliser le « Projet ».

ARTICLE 2
Composition du Protocole

2.2 Le présent Protocole se compose de 14 Articles et de deux annexes :

- Annexe 1 – Lignes guide pour l'exécution du Projet
- Annexe 2 – Critères d'éligibilité et Clauses déontologiques pour les contrats financés par la Direction Générale pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne (ci-après nommée "DGCS").

2.3 Les Annexes sont partie intégrante du Protocole. En cas de divergence d'interprétation, le protocole prévaudra sur les Annexes.

ARTICLE 3
Description du projet

L'objectif du Projet est l'achèvement du projet de restauration du Presbytère Sainte Croix pour en faire un Centre méditerranéen des arts appliqués.

ARTICLE 4
Institutions et entités impliquées dans la réalisation du projet

Les institutions et entités impliquées dans la réalisation du Projet sont les suivantes:

(i) pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
- le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union européenne (MAE-DGE) pour les relations institutionnelles;
- le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
- le Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, pour le suivi du projet ;
- la Municipalité de Tunis: agence d'exécution;
- Association de sauvegarde de la Médina (ASM): agence d'exécution déléguée par la Municipalité de Tunis;
- Le Ministère des Finances.
- la Banque Centrale de Tunisie: gestion du Compte spécial.

(ii) pour le Gouvernement de la République Italienne:
- le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale de la Coopération au Développement (MAE – DGCS) : agence de financement;
- l'Ambassade d'Italie à Tunis- Bureau de Coopération : supervision et monitorage du Projet.

ARTICLE 5
Gestion et réalisation du projet

5.1 La Municipalité de Tunis, Agence d'exécution, sera responsable de la bonne exécution du Projet, de la supervision et du monitorage des travaux et des fournitures de biens et services, conformément à ce qui est indiqué à l'Annexe 1.

5.2 L'Association de Sauvegarde de la Médina (ASM), agence d'exécution déléguée, sera responsable de la gestion des appels d'offres et des marchés, de la tenue comptable du Projet et de la rédaction des rapports indiqués à l'Annexe 1 du présent Protocole.

5.3 L'ASM mettra en place une Structure de Gestion du Projet (SGP), avec un Responsable de Projet. Pour la gestion du Projet le Responsable sera assisté par un spécialiste, nommé par la DGCS comme son Représentant, conformément à ce qui est prévu à l'Annexe 1.

5.4 La Structure de Gestion sera responsable de la préparation des documents techniques et financiers relatifs au Projet – Plan Opérationnel Global, Rapports Semestriels d'activité et financiers, Rapport Final.

5.5 Les dossiers d'appels d'offres, avant leur publication, ainsi que les rapports de dépouillement, sont approuvés préalablement par la DGCS dans un délai de 20 jours maximum après réception des dossiers sus-indiqués et ceci avant leur transmission à la Commission des Marchés compétente. Dépassé ce délai les documents seront considérés comme approuvés. Ces documents seront envoyés directement par l'ASM à la DGCS avec copie à l'Ambassade d'Italie à Tunis.

5.6 Les appels d'offres seront gérés conformément à la réglementation tunisienne en vigueur.

5.7 Au cas où les procédures agréées n'étaient pas respectées ou on vérifierait des irrégularités dans le processus d'acquisition, les décisions, les adjudications et les paiements y relatifs doivent être considérés nuls selon ce Protocole. Les fonds italiens, éventuellement déjà utilisés, devront être remboursés par le Gouvernement Tunisien sur le Compte spécial, selon ce qui est prévu par l'Art. 12.2.

5.8 Les communications entre la Municipalité de Tunis et la DGCS auront lieu par le biais de l'Ambassade d'Italie à Tunis.

ARTICLE 6
Engagement du Gouvernement Italien

6.1 Le Gouvernement de la République Italienne mettra à disposition du Gouvernement de la République Tunisienne un don de 430.388 Euros, pour la réalisation du Projet. L'utilisation des ressources additionnelles, qui pourraient être rendues disponibles pour le même objectif, sera régie par ce même Protocole.

6.2 Le financement sera décaissé par la DGCS en faveur de la Municipalité de Tunis, selon les modalités spécifiées à l'Article 8.

ARTICLE 7
Engagements du Gouvernement Tunisien

7.1 Le Gouvernement de la République Tunisienne s'assurera que les institutions tunisiennes impliquées dans la réalisation du Projet respectent les obligations qui dérivent du Protocole, en garantissant, en particulier: (i) la réalisation du Projet conformément aux dispositions du Protocole et par la signature des contrats y relatifs; (ii) la gestion des contrats; (iii) la prédisposition du/es Plan/s Opérationnel/s et des Rapports périodiques d'exécution.

7.2 Le Gouvernement de la République Tunisienne s'assurera que la partie tunisienne prenne en charge le coût pour: a) le fonctionnement de la structure de Gestion du Projet, estimés à 15.000 Euros, b) l'évaluation finale, estimés à 10.000 Euros et c) la finalisation des études d'architecture et de structure pour la restructuration de l'Eglise adjacente, estimé à 6.250 Euros et qui fera l'objet d'un programme de restauration et de réaménagement ultérieur et d'un financement spécifique.

7.3 Le Gouvernement de la République Tunisienne s'assurera que la partie tunisienne réalise les appels d'offres conformément à la réglementation tunisienne en vigueur et à respecter les principes d'impartialité, publicité, transparence et concurrence. Les critères et les clauses déontologiques indiqués à l'annexe 2 seront pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec la réglementation tunisienne en vigueur.

7.4 Les biens, services et travaux financés par ce don, ne seront pas assujettis aux taxes et aux droits de douanes, conformément au Protocole de Coopération technique signé le 5 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne.

7.5 Le Gouvernement de la République Tunisienne s'assurera que la partie tunisienne consentira l'accès du personnel de la DGCS aux sites du Projet et à la documentation technique et financière relative au Projet pour les activités de monitorage et évaluation. A cet effet, il s'engage à garder toute la documentation relative au Projet pour cinq ans après sa conclusion.

ARTICLE 8
Modalités d'utilisation du financement italien

8.1 Le financement italien, d'un montant de 430.388 Euros, est composé de deux parties : A) la première, d'un montant de 15.625 Euros destinés à ses activités de suivi et évaluation finale, qui sera gérée directement par la DGCS et B) une deuxième, d'un montant de 414.763 Euros, gérée par la Municipalité de Tunis sur la base du présent Protocole d'Accord.

8.2 Les ressources, qui seront gérées par la Municipalité de Tunis, seront transférées sur un compte bancaire spécial en Euro auprès de la Banque Centrale de Tunisie au nom de la Municipalité de Tunis et intitulé « Restauration et réhabilitation du Presbytère Sainte Croix en Centre méditerranéen des arts appliqués – Deuxième Phase (ci-après nommé le « Compte »).

8.3 Le Compte sera mouvementé par le titulaire du compte pour le financement des activités prévues par les Plans Opérationnels du Projet approuvés par le Comité de Coordination et de Contrôle prévu à l'art. 9.1.

8.4 Le financement italien sera transféré sur le Compte en une seule tranche, à la requête du Gouvernement Tunisien et à l'accomplissement des conditions suivantes:

- ✓ Mise en vigueur du présent Protocole ;
- ✓ Constitution du Comité de Coordination et de Contrôle;
- ✓ Constitution de la Structure de Gestion et nomination du Responsable prévus à l'art. 5.3.
- ✓ Mise à jour de la Convention de Coopération entre la Municipalité de Tunis et la *Fondazione Orestiadi de Gibellina.*

ARTICLE 9
Contrôles en phase de réalisation

9.1 L'état d'avancement et la bonne exécution du projet seront contrôlés par un Comité de Coordination et de Contrôle, dont la composition, prérogatives et modalités de fonctionnement sont définies à l'Annexe 1.

9.2 La DGCS contrôlera le déroulement du projet et l'utilisation correcte, efficiente et efficace des fonds. Les activités de contrôle seront effectuées soit à Rome, au siège, soit localement, par la DGCS, à travers des missions ad hoc, et par l'Ambassade d'Italie à Tunis – Bureau de Coopération.

9.3 Le Projet, à son achèvement, sera soumis à révision comptable et de procédure. La révision sera effectuée par le Gouvernement Tunisien à travers le Contrôle Général des Finances relevant du Ministère des Finances tunisien

9.4 Le Projet, à son achèvement, sera soumis à Evaluation Finale Conjointe, chacune des deux parties prenant en charge un expert.

ARTICLE 10
Empêchement et cause de force majeure

10.1 En cas de conflit armé, de calamité naturelle, de conflit ou perturbation de l'ordre public qui rendent impossible la réalisation du Projet ou qui constituent cause de danger pour l'intégrité et la sécurité du personnel expatrié, on suivra la procédure suivante:

(i) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet serait inférieure à six mois, l'utilisation des fonds prévus pour l'exécution des activités prévues sera suspendue. La réactivation du Projet aura lieu dès la cessation de l'empêchement avec simple mise à jour du Plan opérationnel annuel de référence approuvé par le CCC;

(ii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet soit supérieure à six mois et inférieur à douze mois, les Parties examineront la possibilité de reprogrammer les activités sur la base d'un Plan Opérationnel Global mis à jour et approuvé par le CCC et la DGCS;

(iii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet serait supérieure à douze mois, les Parties se consulteront sur l'utilisation des fonds résiduels.

ARTICLE 11
Règlement des Différends

Les différends qui découleraient de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole seront résolus par les voies diplomatiques.

ARTICLE 12
Dénonciation du protocole

12.1 Les Parties se réservent le droit de dénonciation du Protocole dans les cas suivants:

(i) Faute grave de l'une des Parties, telle que: (i) retards prolongés et immotivés dans la réalisation du Projet; (ii) non-mise à disposition des ressources matérielles ou financières dont aux Articles 6 et 7 du Protocole; (iii) utilisation du financement italien pour des activités différentes de celles spécifiées dans le Protocole;

(iv) existence d'irrégularités graves dans la gestion du financement italien, vérifiées au cours des contrôles dont à l'Article 9 du Protocole;

(ii) Modification de toute disposition de ce Protocole et de ses Annexes en dehors des procédures d'amendement prévues à l'art. 13;

(iii) Evénements qui empêchent la réalisation du Projet.

12.2 Dans le cas d'utilisation irrégulière ou non conforme au présent Protocole du financement, ou dans le cas de dépenses qui ne soient pas validées par une documentation suffisante, le Gouvernement Tunisien s'engage à reverser sur le Compte un montant équivalent aux dépenses faites d'une manière irrégulière ou insuffisamment documentées. Ces fonds seront utilisés pour les mêmes finalités dont au présent Protocole.

12.3 La dénonciation entre en application six mois après la communication à l'autre Partie de la dénonciation par voie de Note Verbale demeurée sans effet. En tout état de cause, les activités pour lesquelles existent déjà des engagements contractuels devront être achevées.

ARTICLE 13
Amendements

Les amendements au Protocole seront adoptés par Echanges de Notes Verbales conformément aux procédures requises par les législations des Parties.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée

14.1 Le Protocole sera mis en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles chacune des Parties aura communiqué à l'autre l'achèvement des procédures requises par les législations nationales respectives.

14.2 Le Protocole aura une validité de vingt-quatre (24) mois à partir de sa mise en vigueur. Au cas où à l'échéance des 24 mois les activités du Projet ne seraient pas achevées, les Parties pourront s'accorder pour une extension de la validité du Protocole exclusivement pour l'utilisation du financement approuvé. Au cas où à l'achèvement du projet des ressources devaient être encore disponibles, les deux Gouvernements décideront conjointement sur leur utilisation.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le Protocole d'Accord.

Fait à Tunis, le 16 mai 2007 en deux (2) originaux en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Arturo OLIVIERI
Ambassadeur d'Italie en Tunisie
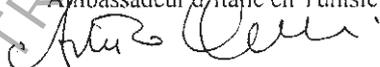
Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne

Khémaies JHINAOUI
Directeur Général des Affaires Politiques, Economiques et de Coopération pour l'Europe et l'Union Européenne

03.
16 maggio 2007, Tunisi.

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina riguardante il progetto «Restauro e Riabilitazione del Presbiterio Santa Croce in Centro Mediterraneo delle Arti Applicate»

(Entrata in vigore il 31 gennaio 2008)

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS), e il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle Relazioni Politiche, Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE), qui di seguito indicati come le Parti;

Visto che

la Parte tunisina a mezzo Nota Verbale DGE/EC/1B/1576 del 9 agosto 1999 chiese un contributo italiano per la realizzazione del progetto di restauro del complesso architettonico di Santa Croce;

Visto che

la Parte italiana, nel quadro del suo contributo volontario all'UNESCO per l'anno 2000, approvò il finanziamento della prima fase del suddetto progetto per un ammontare di 500 milioni di Lire;

Visto che

la prima fase del suddetto progetto si é conclusa nel marzo 2004 e che la Parte italiana, per lettera n. 412 del 31 agosto 2004, ha manifestato la sua disponibilità a finanziarne la seconda fase, attraverso un finanziamento bilaterale;

Convengono quanto segue :

ARTICOLO 1
Obiettivo

1.1 Il presente Protocollo definisce gli impegni delle Parti così come le modalità di esecuzione, di controllo e di supervisione dell'iniziativa « Restauro e riabilitazione del Presbiterio Santa Croce in Centro Mediterraneo di arti applicate – Seconda fase», qui di seguito indicata come il « Progetto ».

1.2 Il presente Protocollo definisce ugualmente le procedure di trasferimento, di erogazione e di utilizzo del finanziamento messo a disposizione del Governo Tunisino dal Governo della Repubblica italiana al fine di realizzare il « Progetto ».

ARTICOLO 2
Composizione del Protocollo

2.2 Il presente Protocollo si compone di 14 Articoli e di due Allegati:

- Allegato 1– Linee guida per l'esecuzione del Progetto
- Allegato 2– Criteri di eleggibilità e clausole deontologiche per i contratti finanziati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (qui di seguito indicata come « DGCS »).

2.3 Gli Allegati sono parte integrante del Protocollo. In caso di divergenza d'interpretazione, il protocollo prevarrà sugli Allegati.

ARTICOLO 3
Descrizione del progetto

3.1 L'obiettivo del progetto é il compimento del progetto di restauro del Presbiterio di Santa Croce per farne un Centro Mediterraneo di arti applicate.

ARTICOLO 4
Istituzioni e entità implicate nella realizzazione del progetto

4.1 Le istituzioni e le entità implicate nella realizzazione del Progetto sono le seguenti:

(i) Per il Governo della Repubblica Tunisina:
- Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale delle Relazioni Politiche , Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE) per le relazioni istituzionali;
- Il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale
- Il Ministero della Cultura e della Salvaguardia del Patrimonio, per il monitoraggio del progetto;
- la Municipalità di Tunisi: agenzia di esecuzione;
- Associazione di salvaguardia della Medina (ASM): agenzia d'esecuzione delegata dalla Municipalità di Tunisi;
- Il Ministero delle Finanze.
- La Banca centrale di Tunisia: gestione del Conto Speciale.

(ii) Per il Governo della Repubblica italiana:
- Il Ministro degli Affari Esteri – Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (MAE – DGCS): agenzia di finanziamento;
- l'Ambasciata d'Italia a Tunisi – Ufficio di cooperazione: supervisione e monitoraggio del Progetto.

ARTICOLO 5
Gestione e realizzazione del progetto

5.1 La Municipalità di Tunisi, Agenzia di esecuzione, sarà responsabile della buona esecuzione del Progetto, della supervisione e del monitoraggio dei lavori e delle forniture di beni e servizi, conformemente a ciò che é indicato all'Allegato 1.

5.2 L'Associazione di salvaguardia della Medina (ASM), agenzia d'esecuzione delegata, sarà responsabile della gestione delle gare e dei mercati, della tenuta contabile del Progetto e della redazione dei rapporti indicati all'Allegato 1 del presente Protocollo.

5.3 L'ASM costituirà una Struttura di gestione del Progetto (SGP), con un responsabile di Progetto. Per la gestione del progetto il Responsabile sarà assistito da uno specialista, nominato dalla DGCS come suo Rappresentante, conformemente a quanto é previsto all'Allegato 1.

5.4 La Struttura di gestione sarà responsabile della preparazione dei documenti tecnici e finanziari relativi al Progetto – Piano Operativo Globale, Rapporti Semestrali d'attività e finanziari, Rapporto Finale.

5.5 I documenti delle gare d'appalto, prima della loro pubblicazione, così come i rapporti di apertura, sono approvati preventivamente dalla DGCS entro un termine massimo di 20 giorni dopo la loro ricezione e prima della loro trasmissione alla Commissione degli Appalti competente. Superato tale termine, i documenti saranno considerati approvati. Questi documenti saranno inviati direttamente dall'ASM al MAE-DGCS con copia all'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

5.6 Le gare d'appalto saranno gestite conformemente alla regolamentazione tunisina in vigore.

5.7 Nel caso in cui le procedure concordate non siano state rispettate o si verifichino delle irregolarità nel processo di acquisizione, le decisioni, le aggiudicazioni e i pagamenti ad esso relativi devono essere considerati nulli secondo questo Protocollo. I fondi italiani, eventualmente già utilizzati, dovranno essere rimborsati dal Governo tunisino sul Conto speciale, secondo quanto previsto dall'art. 12.2.

5.8 Le comunicazioni tra il MASSTE e la DGCS avranno luogo per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

ARTICOLO 6
Impegni del Governo italiano

6.1 Il Governo della Repubblica italiana metterà a disposizione del Governo della Repubblica tunisina un dono di 430.388 Euro, per la realizzazione del Progetto. L'utilizzo delle risorse addizionali, che potranno essere rese disponibili per lo stesso obiettivo,sarà regolato da questo stesso Protocollo.

6.2 Il finanziamento sarà erogato dalla DGCS in favore della Municipalità di Tunisi, secondo le modalità specifiche all'Articolo 8.

ARTICOLO 7
Impegni del Governo tunisino

7.1 Il Governo della Repubblica tunisina si assicurerà che le istituzioni tunisine implicate nella realizzazione del Progetto rispettino gli obblighi derivanti dal Protocollo, garantendo, in particolare: (i) la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni del Protocollo ed attraverso la firma dei relativi contratti; (ii) la gestione dei contratti ; (iii) la predisposizione del/i Piano/i Operativo/i e dei Rapporti periodici di esecuzione.

7.2 Il Governo della Repubblica tunisina s'assicurerà che la parte tunisina prenda in carico il costo per: a) il funzionamento della Struttura di Gestione del Progetto, stimato a 15.000 Euro, b) la valutazione finale, stimato a 10.000 Euro e iii) la finalizzazione degli studi di architettura e di struttura per la ristrutturazione della Chiesa adiacente, stimata 6.250 Euro e che farà l'oggetto di un programma di restauro e di ristrutturazione ulteriore e di un finanziamento specifico.

7.3 Il Governo della Repubblica tunisina si assicurerà che la parte tunisina realizzi le gare conformemente alla regolamentazione tunisina in vigore e che siano rispettati i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.. I criteri e le clausole deontologiche indicate nell'allegato 2 saranno presi in considerazione nella misura in cui essi non risultino in contraddizione con la regolamentazione tunisina in vigore.

7.4 I beni, servizi e lavori finanziati attraverso questo dono, non saranno assoggettati alle tasse ed ai diritti doganali, conformemente al protocollo di Cooperazione tecnica firmato il 5

ottobre 2001 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina.

7.5 Il Governo della Repubblica tunisina si assicurerà che la parte tunisina consentirà l'accesso del personale della DGCS ai siti del Progetto e alla documentazione tecnica e finanziaria relativa al Progetto per le attività di monitoraggio e valutazione. A tale riguardo, esso si impegna a conservare tutta la documentazione relativa al Progetto per cinque anni dopo la sua conclusione.

ARTICOLO 8
Modalità di utilizzo del finanziamento italiano

8.1 Il finanziamento italiano, di un ammontare di 430. 388 Euro, si compone di due parti: A) la prima, di un ammontare di 15.625 Euro destinata alle sue attività di monitoraggio e valutazione finale, che sarà gestita direttamente dalla DGCS e B) una seconda, di un ammontare di 414.763 Euro, gestita dalla Municipalità di Tunisi sulla base del presente Protocollo.

8.2 Le risorse, che saranno gestite dalla Municipalità di Tunisi, saranno trasferite su un conto bancario speciale in Euro presso la Banca Centrale di Tunisia a nome della Municipalità di Tunisi e intitolato « Restauro e riabilitazione del Presbiterio Santa Croce in Centro Mediterraneo di arti applicate-Seconda fase» (qui di seguito indicato come il « Conto »).

8.3 Il Conto sarà movimentato dal titolare del conto per il finanziamento delle attività previste dai Piani Operativi del progetto approvati dal Comitato di Coordinamento e Controllo previsto all'art. 9.1.

8.4 Il finanziamento italiano sarà trasferito sul Conto in una sola tranche, alla richiesta del Governo Tunisino ed all'adempimenti delle seguenti condizioni:

- ✓ Messa in vigore del presente Protocollo;
- ✓ Costituzione del Comitato di Coordinamento e Controllo;
- ✓ Costituzione della struttura di gestione del Progetto e nomina del Responsabile previsto all'art.5.3.
- ✓ Aggiornamento della Convenzione di cooperazione tra la Municipalità di Tunisi e la *Fondazione Orestiadi di Gibellina.*

ARTICOLO 9
Controlli in fase di realizzazione

9.1 Lo stato di avanzamento e la buona esecuzione del progetto saranno controllati da un Comitato di Coordinamento e Controllo, la cui composizione, prerogative e modalità di funzionamento sono definite nell'Allegato 1.

9.2 La DGCS controllerà lo svolgimento del progetto e l'utilizzo corretto, efficiente e efficace dei fondi. Le attività di controllo saranno effettuate sia a Roma, presso la sede, sia localmente, dalla DGCS, attraverso delle missioni ad hoc, e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi - Ufficio di Cooperazione.

9.3 Il progetto, una volta concluso, sarà sottoposto a revisione contabile e di procedura. La revisione sarà effettuata dal Governo tunisino attraverso il Controllo Generale delle Finanze che fa capo al Ministero delle finanze tunisino.

9.4 Il Progetto, una volta concluso, sarà oggetto di una Valutazione finale congiunta; ciascuna delle due parti designa e prende in carico il proprio esperto.

ARTICOLO 10
Impedimento e causa di forza maggiore

10.1 In caso di conflitto armato, di calamità naturale, di conflitto o perturbazione dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Progetto o che costituiscano causa di pericolo per l'integrità e la sicurezza del personale, si seguirà la seguente procedura:

(i) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto sia inferiore a sei mesi, l'utilizzo dei fondi previsti per l'esecuzione delle attività previste sarà sospeso. La riattivazione del Progetto avrà luogo a partire dalla cessazione dell'impedimento con semplice aggiornamento del Piano Operativo annuale di riferimento approvato dal Comitato di Coordinamento e Controllo;

(ii) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto sia superiore ai sei mesi e inferiore a dodici mesi, le Parti esamineranno la possibilità di riprogrammare le attività sulla base di un Piano operativo globale aggiornato e approvato dal Comitato di Coordinamento e Controllo e dalla DGCS;

(iii) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto sia superiore a dodici mesi, le Parti si consulteranno sull'utilizzo dei fondi residui.

ARTICOLO 11
Soluzione delle Controversie

11.1 Le controversie che sorgeranno dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo saranno risolte per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 12
Denuncia del Protocollo

12.1 Le Parti si riservano il diritto di denunciare il Protocollo nei seguenti casi:

(i) Colpa grave di una delle due Parti, quali: (i) ritardi prolungati e non motivati nella realizzazione del Progetto; (ii) mancata messa a disposizione delle risorse materiali o finanziarie previste agli Articoli 6 e 7 del Protocollo; (iii) utilizzo del finanziamento italiano per attività differenti da quelle specificate nel Protocollo; (iv) esistenza di irregolarità gravi nella gestione del finanziamento italiano, verificatesi nel corso dei controlli previsti all'Articolo 9 del Protocollo;

(ii) Modifiche di qualsiasi disposizione di questo Protocollo e dei suoi Allegati al di fuori delle procedure di emendamento previste all'art. 13;

(iii) Eventi che impediscono la realizzazione del Progetto.

12.2 Nel caso di utilizzo del finanziamento irregolare, o non conforme, al presente Protocollo, o nel caso di spese che non siano certificate da una documentazione sufficiente, il Governo tunisino si impegna a trasferire sul Conto un ammontare equivalente alle spese effettuate in maniera irregolare o insufficientemente documentate. Questi fondi saranno utilizzati per le stesse finalità previste dal presente Protocollo.

12.3 La denuncia entra in vigore sei mesi dopo che la comunicazione della stessa all'altra Parte, a mezzo Nota Verbale, giace senza effetto. In ogni caso, le attività per le quali esistono già degli impegni contrattuali dovranno essere portate a termine.

ARTICOLO 13
Emendamenti

13.1 Gli emendamenti al Protocollo saranno adottati a mezzo di Scambio di Note Verbali in conformità alle procedure richieste dalle legislazioni delle due Parti.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata

14.1 Il Protocollo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle notifiche attraverso la quale ognuna delle due Parti avrà comunicato all'altra il temine delle procedure richieste dalle rispettive legislazioni nazionali.

14.2 Il Protocollo avrà una validità di ventiquattro (24) mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Nel caso in cui alla scadenza dei 24 mesi le attività del Progetto non siano terminate, le due Parti potranno accordarsi per un'estensione della validità del Protocollo esclusivamente per l'utilizzo del finanziamento approvato. Nel caso in cui al terminc dcl progetto alcune risorse siano ancora disponibili, i duc Governi decideranno congiuntamente del loro utilizzo.

In fede del quale, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il Protocollo d'accordo.

Fatto a Tunisi, il 16 maggio 2007 in due (2) originali in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Arturo OLIVIERI
Ambasciatore d'Italia in Tunisia

Per il Governo
della Repubblica Tunisina

Khémaies JHINAOUI
Direttore Generale degli Affari Politici, Economici e di Cooperazione per l'Europa e l'Unione Europea

04.

16 maggio 2007, Tunisi.

Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Republique Tunisienne et le Gouvernement de la Republique Italienne concernant les etudes relatives au projet de «Reamenagement du quartier de la Petite Sicile de Tunis (tranche prioritaire)

(Entrata in vigore il 31 gennaio 2008)

**PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
CONCERNANT LES ETUDES RELATIVES AU PROJET DE
REAMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA PETITE SICILE
DE TUNIS (TRANCHE PRIORITAIRE)**

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale pour la Coopération au Développement (MAE-DGCS), et le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union européenne (MAE-DGE), ci après nommés les Parties ;

attendu que

lors de la 5ème Session de la Grande Commission Mixte tuniso-italienne, qui a eu lieu à Rome le 22 juin 2004, la partie italienne a exprimé sa disponibilité à contribuer à la réalisation du « Projet de réaménagement du quartier de la Petite Sicile de Tunis (tranche prioritaire) ».

attendu que

lors de la mission d'identification du MAE-DGCS, qui s'est déroulée du 29 janvier au 4 février 2006, les Parties ont convenu de la nécessité d'exécuter au préalable les études relatives au projet susmentionné, notamment le « Plan d'aménagement de détail de la Petite Sicile » (PAD), le « Plan de relogement de la population et de transfert des activités économiques » et le concours d'idées pour le « Plan de masse de la zone prioritaire et le Projet détaillé des interventions sur la place et ses environs » ;

attendu que

la Partie italienne a exprimé sa disponibilité à financer les études susnommées ainsi qu'à contribuer à la réalisation de la tranche prioritaire du projet de réaménagement du quartier de la Petite Sicile ;

vu

le Protocole de Coopération Technique entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne, signé à Tunis le 05 octobre 2001 ;

conviennent de ce qui suit :

**ARTICLE 1
Objectif**

1.1 Le présent Protocole définit les engagements des Parties, ainsi que les modalités d'exécution, du contrôle et de supervision des « Etudes relatives au projet de réaménagement du quartier de la Petite Sicile de Tunis », ci-après nommés le « Projet ».

1.2 Le présent Protocole définit également les procédures de transfert, de décaissement et d'utilisation du financement mis à disposition du Gouvernent de la République Tunisienne par le Gouvernement de la République Italienne afin de réaliser le Projet.

ARTICLE 2
Composition du Protocole

2.2 Le présent Protocole se compose de 14 Articles et deux Annexes:
- Annexe 1 relatif aux– « Lignes guides pour l'exécution du Projet »
- Annexe 2 relatif aux– « Critères d'éligibilité et clauses déontologiques s'appliquant aux contrats financés par le MAE-DGCS ».

2.3 Ces Annexes font partie intégrante du Protocole. En cas de divergence d'interprétation, le texte du Protocole prévaudra sur les Annexes.

ARTICLE 3
Description du projet

Le Projet consiste à réaliser les études préparatoires du « Projet de réaménagement du quartier de la Petite Sicile de Tunis (tranche prioritaire) ». L'Annexe 1 au présent Protocole donne une description détaillée du Projet.

ARTICLE 4
Institutions et organismes chargés de la réalisation du projet

4.1 Les institutions et organismes chargés de la réalisation du Projet sont les suivants:
(i) pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
- le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union européenne (MAE-DGE);
- le Ministère du Développement et la de la Coopération Internationale (MDCI): institution de coordination et de suivi du projet;
- la Banque Centrale de Tunisie: gestionnaire du Compte spécial.
- le Ministère des Finances ;
- La Municipalité de Tunis : institution d'exécution.

(ii) pour le Gouvernement de la République italienne:
- le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale de la Coopération au Développement (MAE – DGCS): agence de financement;
- l'Ambassade d'Italie à Tunis- Bureau de Coopération: supervision et suivi du Projet.

ARTICLE 5
Gestion et réalisation du projet

5.1 La Municipalité de Tunis, institution d'exécution, sera responsable de :
- la bonne exécution, la supervision et le suivi du Projet ;
- la préparation des termes de référence pour le recrutement des bureaux d'études ;
- la gestion du processus de recrutement ;
- la signature et gestion de tous les contrats ;
- la réception et la validation des études.

5.2 La Municipalité de Tunis constituera, à l'intérieure de la Direction pour la Rénovation Urbaine, une Structure de Gestion du projet (SGP) avec un Responsable de Projet.

5.3 La SGP sera responsable de la préparation des documents techniques et financiers relatifs au Projet – Rapport Semestriel d'Activité (RSA), Rapport d'achèvement (RA) (conformément à ce qui est prévu à l'Annexe 1).

5.4 Les dossiers d'appels d'offres, avant leur publication, ainsi que les rapports de dépouillement, seront approuvés préalablement par le MAE-DGCS dans un délai de 20 jours maximum après réception des dossiers sus-indiqués et ceci avant leur transmission à la Commission des Marchés compétente. Dépassé ce délai les documents seront considérés comme approuvés. Ces documents seront envoyés directement par la Municipalité de Tunis au MAE-DGCS avec copie à l'Ambassade d'Italie à Tunis. Les appels d'offres seront gérés conformément à la réglementation tunisienne en vigueur. Les critères et le clauses déontologiques indiqués à l'annexe 2 seront pris en considération dans la mesure où ils ne seront pas en contradiction avec la réglementation tunisienne en vigueur.

ARTICLE 6

Engagement du Gouvernement italien

6.1 Le Gouvernement de la République Italienne mettra à la disposition du Gouvernement de la République Tunisienne un don de 780.000 Euros pour la réalisation du Projet.

6.2 Le financement sera décaissé par la DGCS en faveur de la Municipalité de Tunis, selon les modalités spécifiées à Article 8.

6.3 Le Gouvernement de la République Italienne s'engage à mettre tout en œuvre pour que les recommandations des études soient observées notamment la contribution au financement de l'exécution des travaux de réaménagement du quartier de la Petite Sicile de Tunis (tranche prioritaire), conformément aux études convenues et validées par les deux Parties.

ARTICLE 7

Engagements du Gouvernement tunisien

7.1 Le Gouvernement de la République Tunisienne assure le respect des obligations découlant du présent Protocole par l'Institution d'exécution, en particulier: (i) la réalisation du Projet conformément aux dispositions du Protocole et des Annexes 1 et 2; (ii) la gestion des contrats, la supervision des études; (iii) l'élaboration des Rapports périodiques d'exécution.

7.2 Le Gouvernement de la République Tunisienne prendra en charge : a) les coûts pour le fonctionnement de la Structure de gestion du projet, b) les coûts pour le suivi (notamment l'audit), pour un total estimé à 62.500 Euros.

7.3 Le Gouvernement de la République Tunisienne s'engage à réaliser le recrutement des bureaux d'études, conformément à la réglementation tunisienne en vigueur et à respecter les principes d'impartialité, publicité, transparence et concurrence.

7.4 Les biens, services et équipements financés par ce don, ne seront pas assujettis aux taxes et aux droits de douane, conformément au Protocole de Coopération Technique signé le 5 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne.

7.5 Le Gouvernement de la République Tunisienne consentira l'accès du personnel du MAE-DGCS à la documentation technique et financière du Projet pour les activités de suivi et d'évaluation. A cet effet, il s'engage à garder toute la documentation relative au Projet pour cinq ans après sa conclusion.

7.6 Le Gouvernement de la République Tunisienne s'engage à mettre tout en œuvre pour que les recommandations des études soient observées notamment l'exécution des travaux de réaménagement du quartier de la Petite Sicile de Tunis (tranche prioritaire) conformément aux études convenues et validées par les deux Parties.

ARTICLE 8
Modalités d'utilisation du financement italien

8.1 Le financement italien se distingue en deux composantes : A) une première, d'un montant de 125.000 Euros, destinée aux activités d'assistance technique et de suivi, qui sera gérée directement par la DGCS et B) une deuxième, d'un montant de 655.000 Euros, qui sera gérée par la Municipalité de Tunis sue la base du PA. Le montant de 655.000 Euros sera transféré sur un compte bancaire spécial en Euro auprès de la Banques Centrale de Tunisie au nom de la Municipalité de Tunis et intitulé « Etudes relatives au projet de Réaménagement du quartier de la Petite Sicile de Tunis» (ci après nommé le « Compte »).

8.2 Le Compte sera mouvementé par le titulaire du compte pour le financement des activités prévues par ce Protocole et ses Annexes, selon la procédure décrite dans le paragraphe 5.2 de l'Annexe 1.

8.3 Le financement italien sera transféré au Gouvernement tunisien en une annualité.

ARTICLE 9
Contrôles en phase de réalisation

9.1 L'état d'avancement et la bonne exécution du projet seront contrôlés par un Comité de Coordination et Contrôle (CCC), dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans l'Annexe 1.

9.2 Le MAE-DGCS assurera le suivi du projet et l'utilisation correcte, efficiente et efficace des fonds. Les activités de contrôle seront effectuées soit à Rome, au siège, soit localement, par le MAE-DGCS, à travers des missions ad hoc, et par l'Ambassade d'Italie à Tunis – Bureau de Coopération.

9.3 Le Projet sera annuellement soumis à révision comptable et de procédure. La révision sera effectuée par le Gouvernement tunisien à travers le Contrôle Général des Finances relevant du Ministère des Finances tunisien.

ARTICLE 10
Empêchement et cause de force majeure

10.1 En cas de conflit armé, de calamité naturelle, de conflit ou perturbation de l'ordre public qui rendent impossible la réalisation du Projet ou qui constituent cause de danger pour l'intégrité et la sécurité du personnel, on suivra la procédure suivante:

(i) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet serait inférieure à six mois, l'utilisation des fonds prévus pour l'exécution des activités prévues sera suspendue. La réactivation du Projet aura lieu dès la cessation de l'empêchement avec simple mise à jour du Plan opérationnel annuel de référence approuvé par le CCC;

(ii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet soit supérieure à six mois et inférieur à douze mois, les Parties examineront la possibilité de reprogrammer les activités sur la base d'un Plan opérationnel global mis à jour et approuvé par le CCC et la DGCS;

(iii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet serait supérieure à douze mois, les Parties se consulteront sur l'utilisation des fonds résiduels.

ARTICLE 11
Règlement des différends

Les différends qui découleraient de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole seront résolus par les voies diplomatiques.

ARTICLE 12
Dénonciation du Protocole

12.1 Les Parties se réservent le droit de dénonciation du Protocole dans les cas suivants:

(i) Faute grave de l'une des Parties, telle que: (i) retards prolongés et non motivés dans la réalisation du Projet; (ii) non-mise à disposition des ressources matérielles ou financières dont aux Articles 6 et 7 du Protocole; (iii) utilisation du financement italien pour des activités différentes de celles spécifiées dans le Protocole; (iv) existence d'irrégularités graves dans la gestion du financement italien, vérifiées au cours des contrôles dont à l'Article 9 du Protocole;

(ii) Modification de toute disposition de ce Protocole et de ses Annexes en dehors des procédures d'amendement prévues à l'art. 13;

(iii) Evénements qui empêchent la réalisation du Projet.

12.2 La dénonciation entre en application six mois après la communication à l'autre Partie de la dénonciation par voie de Note Verbale demeurée sans effet.

ARTICLE 13
Amendements

Les amendements au Protocole seront adoptés par échanges de notes verbales conformément aux procédures requises par les législations des deux Parties.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée

14.1 Le Protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles chacune des deux Parties aura communiqué à l'autre l'achèvement des procédures requises par les législations nationales respectives.

14.2 Le Protocole aura une validité de vingt-quatre (24) mois à partir de son entrée en vigueur. Au cas où à l'échéance des 24 mois les activités du Projet ne seraient pas achevées, les deux Parties pourront s'accorder pour une extension de la validité du Protocole exclusivement pour l'utilisation du financement approuvé. Au cas où à l'achèvement du projet des ressources devaient être encore disponibles, les deux Gouvernement décideront conjointement de leur utilisation.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le Protocole d'accord.

Fait à Tunis, le 16 mai 2007 en deux (2) originaux en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Arturo OLIVIERI
Ambassadeur d'Italie en Tunisie

Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne

Khémaies JHINAOUI
Directeur Général des Affaires Politiques, Economiques et de Coopération pour l'Europe et l'Union Européenne

04.

16 maggio 2007, Tunisi.

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina riguardante il progetto «Riqualificazione del quartiere Piccola Sicilia di Tunisi: zona prioritaria»

(Entrata in vigore il 31 gennaio 2008)

**PROTOCOLLO D'ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
RIGUARDANTE IL PROGETTO DI**

RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE DELLA PICCOLA SICILIA DI TUNISI (TRANCHE PRIORITARIA)

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS), ed il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale delle Relazioni Politiche, Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE), qui di seguito indicati come le Parti;

visto che

nel corso della V Sessione della Grande Commissione Mista italo-tunisina, che si è tenuta a Roma il 22 giugno 2004, la parte italiana ha espresso la sua disponibilità a contribuire alla realizzazione del progetto di "Riqualificazione del quartiere della Piccola Sicilia di Tunisi (tranche prioritaria)";

visto che

nel corso della missione di identificazione del MAE-DGCS, che si è svolta dal 29 gennaio al 4 febbraio 2006, le Parti hanno concordato sulla necessità di eseguire preliminarmente degli studi relativi al progetto sopra indicato, in particolare il "Piano particolareggiato della piccola Sicilia" (PAD), il "Piano dei trasferimento degli abitanti e delle attività economiche" e il concorso d'idee per il "Piano planovolumetrico della zona prioritaria e il Progetto dettagliato degli interventi sulla piazza e suoi dintorni";

visto che

la Parte italiana ha espresso la disponibilità a finanziare gli studi sopra citati e a contribuire alla realizzazione della tranche prioritaria del progetto di riqualificazione del quartiere della Piccola Sicilia;

visto

Il Protocollo di Cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Tunisina e il Governo della Repubblica Italiana firmato a Tunisi il 5 ottobre 2001;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1
Obiettivo

1.1 Il presente Protocollo definisce gli impegni delle Parti e le modalità di esecuzione, di controllo e di supervisione degli « Studi relativi al progetto di riqualificazione del quartiere della Piccola Sicilia di Tunisi », di seguito indicato come il "Progetto".

1.2 Il presente Protocollo definisce ugualmente le procedure di trasferimento, di erogazione di utilizzazione del finanziamento messo a disposizione del Governo tunisino dal Governo della Repubblica Italiana allo scopo di realizzare il Progetto.

ARTICOLO 2
Composizione del Protocollo

2.2 Il presente Protocollo di compone di 14 Articoli e due Allegati :
- Allegato 1 relativo alle "Linee guida per l'esecuzione del Progetto"
- Allegato 2 relativo ai "Criteri di eleggibilità e clausole deontologiche che si applicano ai contratti finanziati dal MAE –DGCS".

2.3 Questi Allegati fanno parte integrante del Protocollo. In caso di divergenza d'interpretazione, il testo del Protocollo prevarrà sugli Allegati.

ARTICOLO 3
Descrizione del progetto

Il Progetto consiste nella realizzazione degli studi preparatori al « Progetto di riqualificazione del quartiere della Piccola Sicilia di Tunisi (tranche prioritaria)". L'Allegato 1 al presente Protocollo fornisce una descrizione dettagliata del Progetto..

ARTICOLO 4
Istituzioni e organismi preposti alla realizzazione del progetto

4.1 Le istituzioni e gli organismi preposti alla realizzazione del Progetto sono i seguenti:

(i) per il Governo della Repubblica Tunisina:
- il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale delle Relazioni Politiche, Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE);
- il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale (MSCI): istituzione di coordinamento e di monitoraggio del progetto;
- la Banca Centrale di Tunisia: gestore del Conto speciale.
- il Ministero delle Finanze;
- Il Comune di Tunisi, istituzione d'esecuzione.

(ii) per il Governo della Repubblica Italiana:
- il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE – DGCS): agenzia di finanziamento;
- l'Ambasciata d'Italia a Tunisi - Ufficio di Cooperazione: supervisione e monitoraggio del Progetto.

ARTICOLO 5
Gestione e realizzazione del progetto

5.1 Il Comune di Tunisi, istituzione d'esecuzione, sarà responsabile de :
- la buona esecuzione, della supervisione e del monitoraggio del Progetto ;
- la preparazione dei termini di riferimento per il reclutamento degli uffici studi ;
- la gestione del processo di reclutamento ;

- la firma e gestione di tutti i contratti ;
- la ricezione e validazione degli studi.

5.2 Il Comune di Tunisi costituirà, all'interno della Direzione per la Rinnovazione Urbana, una Struttura di Gestione del progetto (SGP) con un Responsabile di Progetto.

5.3 La SGP sarà responsabile della preparazione dei documenti tecnici e finanziari relativi al Progetto – Rapporto Semestrale di Attività (RSA), Rapporto Finale (RF) (conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1).

5.4 I documenti di gara d'appalto, prima della loro pubblicazione, e i rapporti di analisi delle offerte saranno approvati preliminarmente dal MAE-DGCS entro un periodo massimo di 20 giorni dalla ricezione dei documenti sopra indicati e prima della loro trasmissione alla Commissione di Gara competente. Superato questo periodo limite i documenti saranno considerati come approvati. Questi documenti saranno inviati direttamente dal Comune di Tunisi al MAE-DGCS con copia all'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Le gare d'appalto saranno gestite in conformità alla regolamentazione tunisina in vigore. I criteri e le clausole deontologiche indicati dall'Allegato 2 saranno presi in considerazione nella misura in cui non saranno in contraddizione con la regolamentazione tunisina in vigore.

ARTICOLO 6
Impegni del Governo italiano

6.1 Il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione del Governo della Repubblica tunisina un dono di 780.000 Euro per la realizzazione del Progetto.

6.2 Il finanziamento sarà erogato dalla DGCS in favore del Comune di Tunisi, secondo le modalità specificate nell'Articolo 8.

6.3 Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a dare disposizioni affinché le raccomandazioni degli studi siano osservate, in particolare la contribuzione al finanziamento dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Piccola Sicilia di Tunisi (tranche prioritaria), conformemente agli studi convenuti e valicati dalle due Parti.

ARTICOLO 7
Impegni del Governo tunisino

7.1 Il Governo della Repubblica Tunisina assicura che l'Istituzione di esecuzione rispetti gli obblighi derivanti dal presente Protocollo, in particolare: (i) la realizzazione del Progetto in conformità alle disposizioni del Protocollo e degli Allegati 1 e 2; (ii) la gestione dei contratti, la supervisione degli studi; (iii) l'elaborazione dei Rapporti periodici di esecuzione.

7.2 Il Governo della Repubblica Tunisina prenderà in carico : a) i costi per il funzionamento della Struttura di gestione del progetti, b), i costi per il monitoraggio (in particolare l'audit), per un totale stimato di 62.500 Euro.

7.3 Il Governo della Repubblica Tunisina si impegna ad effettuare il reclutamento degli uffici studi, conformemente alla regolamentazione tunisina in vigore e a rispettare i principi dell'imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

7.4 I beni, servizi e gli equipaggiamenti finanziati tramite questo dono non saranno soggetti a tasse e diritti di dogana, conformemente al Protocollo di Cooperazione Tecnica firmato il 5 ottobre 2001 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina.

7.5 Il Governo della Repubblica Tunisina consentirà l'accesso del personale del MAE-DGCS alla documentazione tecnica e finanziaria del Progetto per le attività di monitoraggio e valutazione. A questo scopo, lo stesso di impegna a conservare tutta la documentazione relativa al Progetto per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

7.6 Il Governo della Repubblica Tunisina si impegna a dare disposizioni affinché le raccomandazioni degli studi siano osservate, in particolare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Piccola Sicilia di Tunisi (tranche prioritaria), conformemente agli studi convenuti e validati dalle due Parti.

ARTICOLO 8
Modalità di utilizzo del finanziamento italiano

8.1 Il finanziamento italiano si distingue in due componenti: A) una prima, di un ammontare pari a 125.000 Euro, destinata alle attività di assistenza tecnica e di monitoraggio, che sarà gestita direttamente dalla DGCS e B) una seconda, di un ammontare pari a 655.000 Euro, che sarà gestita dal Comune di Tunisi sulla base del PA. La somma di 655.000 Euro sarà trasferita su un conto bancario speciale in Euro aperto presso la Banca Centrale di Tunisia intestato al Comune di Tunisi e intitolato "Studi relativi al progetto di riqualificazione del quartiere della Piccola Sicilia di Tunisi" (di seguito indicato come il "Conto").

8.2 Il Conto sarà movimentato dal suo titolare per il finanziamento e delle attività prevista da questo Protocollo e dai suoi Allegati, secondo le procedure descritte nel paragrafo 5.2 dell'Allegato 1.

8.3 Il finanziamento italiano sarà trasferito al Governo tunisino in un'annualità.

ARTICOLO 9
Controlli in fase di realizzazione

9.1 Lo stato di avanzamento e la buona esecuzione del progetto saranno controllati da un Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC), la cui composizione e le modalità di funzionamento sono definite nell'Allegato 1.

9.2 Il MAE-DGCS assicurerà il monitoraggio del progetto e l'utilizzo corretto, efficiente ed efficace dei fondi. Le attività di controllo saranno effettuate sia a Roma, presso la sede centrale, sia localmente, dal MAE-DGCS, tramite delle missioni ad hoc, e dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi – Ufficio di Cooperazione.

9.3 Il progetto sarà sottoposto annualmente ad una revisione contabile e delle procedure. La revisione sarà effettuata dal Governo tunisino attraverso il Controllo Generale delle Finanze che fa capo al Ministero delle Finanze tunisino.

ARTICOLO 10
Impedimento e causa di forza maggiore

10.1 In caso di conflitto armato, calamità naturale, di conflitto o perturbazione dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Progetto o che costituiscano causa di pericolo per l'integrità e la sicurezza del personale, si seguirà la seguente procedura:

(i) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto sia inferiore a sei mesi, l'utilizzo dei fondi previsti per l'esecuzione delle attività sarà sospeso. La riattivazione del Progetto avrà luogo a partire dalla cessazione dell'impedimento con semplice aggiornamento del Piano Operativo annuale di riferimento approvato dal Comitato di Coordinamento e Controllo;

(ii) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto sia superiore ai sei mesi e inferiore a dodici mesi, le Parti esamineranno la possibilità di riprogrammare le attività sulla base di un Piano operativo globale aggiornato e approvato dal Comitato di Coordinamento e Controllo e dalla DGCS;

(iii) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto sia superiore a dodici mesi, le Parti si consulteranno sull'utilizzo dei fondi residui.

ARTICOLO 11
Soluzione delle Controversie

Le controversie che sorgeranno dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo saranno risolte per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 12
Denuncia del Protocollo

12.1 Le Parti si riservano il diritto di denunciare il Protocollo nei seguenti casi:

(i) Colpa grave di una delle due Parti, quali: (i) ritardi prolungati e non motivati nella realizzazione del Progetto; (ii) mancata messa a disposizione delle risorse materiali o finanziarie previste agli Articoli 6 e 7 del Protocollo; (iii) utilizzo del finanziamento italiano per attività differenti da quelle specificate nel Protocollo; (iv) esistenza di irregolarità gravi nella gestione del finanziamento italiano, verificatesi nel corso dei controlli previsti all'Articolo 9 del Protocollo;

(ii) Modifiche di qualsiasi disposizione di questo Protocollo e dei suoi Allegati al di fuori delle procedure di emendamento previste all'art. 13;

(iii) Eventi che impediscono la realizzazione del Progetto.

12.2 La denuncia entra in vigore sei mesi dopo che la comunicazione della stessa all'altra Parte, a mezzo Nota Verbale, giace senza effetto.

ARTICOLO 13
Emendamenti

Gli emendamenti al Protocollo saranno adottati a mezzo di Scambio di Note Verbali in conformità alle procedure richieste dalle legislazioni delle due Parti.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata

14.1 Il Protocollo entra in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle notifiche attraverso la quale ognuna delle due Parti avrà comunicato all'altra il temine delle procedure richieste dalle legislazioni nazionali rispettive.

14.2 Il Protocollo avrà una validità di trentasei (24) mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Nel caso in cui alla scadenza dei 24 mesi le attività del Progetto non siano terminate, le due Parti potranno accordarsi per un'estensione della validità del Protocollo esclusivamente per l'utilizzo del finanziamento approvato. Nel caso in cui al termine del progetto alcune risorse siano ancora disponibili, i due Governi decideranno congiuntamente del loro utilizzo.

In fede del quale, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il Protocollo d'accordo.

Fatto a Tunisi, il 16 maggio 2007 in due (2) originali in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Arturo OLIVIERI
Ambasciatore d'Italia in Tunisia

Per il Governo
della Repubblica Tunisina

Khémaies JHINAOUI
Direttore Generale degli Affari Politici, Economici e di Cooperazione per l'Europa e l'Unione Europea

05.

16 maggio 2007, Tunisi.

Protocole d’accord entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la Republique Tunisienne concernant le projet «Soutien au programme national de lutte contre le cancer»

(Entrata in vigore il 28 dicembre 2007)

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
CONCERNANT LE PROJET
"SOUTIEN AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER»

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale pour la Coopération au Développement (MAE-DGCS), et le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères– Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union européenne (MAE-DGE), ci après nommés les Parties;

Attendu que

le Procès Verbal de la Vème Session de la Grande Commission Mixte tuniso-italienne qui a eu lieu à Rome, le 22 juin 2004, mentionne l'octroi d'un don pour activités de « coopération technique » dans le domaine de la santé,

Attendu que

les autorités tunisiennes ont présenté, dans ce cadre, un projet pour le soutien au Programme National de Lutte Contre le Cancer (ci-après nommé le "Projet") ;

Attendu que

la Partie italienne a exprimé sa disponibilité à financer la réalisation du projet susnommé ;

VU

le Protocole de Coopération Technique entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne signé à Tunis le 5 octobre 2001

Conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1
Objectif

1.1 Le présent Protocole définit les engagements des Parties ainsi que les modalités d'exécution, de contrôle et de supervision de l'initiative « Soutien au Programme National de Lutte Contre le Cancer», ci-après nommée le « Projet ».

1.2 Le présent Protocole définit également les procédures de transfert, de décaissement et d'utilisation du financement mis à disposition du Gouvernement Tunisien par le Gouvernement Italien afin de réaliser le « Projet ».

ARTICLE 2
Composition du Protocole

2.2 Le présent Protocole se compose de 14 Articles et deux Annexes:

- Annexe 1 relatif aux– « Lignes guide pour l'exécution du Projet »
- Annexe 2 relatif aux– « Critères d'éligibilité et clauses déontologiques relatifs aux contrats finances sur les ressources du MAE-DGCS ».

2.3 En cas de divergence d'interprétation, le texte du Protocole prévaudra sur les Annexes.

ARTICLE 3
Description du projet

Le Projet vise l'amélioration de l'état de santé de la population féminine de la Tunisie, en favorisant une meilleure efficacité et équité de l'assistance sanitaire à travers un diagnostic précoce du cancer du sein. Les activités de l'initiative seront concentrées dans deux régions de la Tunisie, les Gouvernorats de Gafsa et de Jendouba. Ce projet constitue une phase préparatoire au projet portant création par le Gouvernement tunisien de deux unités de cancérologie à Jendouba et Gafsa prévu par le XIème Plan. L'Annexe 1 au présent Protocole donne une description détaillée du Projet.

ARTICLE 4
Institutions et organismes chargés de la réalisation du projet

Les institutions et organismes chargés de la réalisation du Projet sont les suivants:

(i) pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
- le Ministère de la Santé Publique (MSP) : agence d'exécution
- La Banque Centrale de Tunisie: gestion du compte spécial du Projet.
- le Ministère des Finances.
- le Ministère des Affaires Etrangères -Direction Générale des Relations Politiques Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union Européenne (MAE-DGE).
- Le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale.

(ii) pour le Gouvernement de la République Italienne:
- le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale de la Coopération au Développement (MAE – DGCS): agence de financement;
- l'Ambassade d'Italie à Tunis- Bureau de Coopération: supervision et suivi du Projet.

ARTICLE 5
Gestion et réalisation du projet

5.1 Le MSP, agence d'exécution, sera responsable de la bonne exécution du Projet, de la gestion des appels d'offre, du suivi des réalisations, de la tenue comptable du Projet et de l'établissement des rapports indiqués à l'Article 7.1 et à l'Annexe 1 du présent Protocole.

5.2 Auprès du MSP-DSSB, une Structure de Gestion du Projet (SGP) sera mise en place pour la programmation et la réalisation des activités prévues, y compris le suivi. A la tête de la SGP sera placé le Responsable du programme (ci-après nommé « Responsable »), nommé par le MSP parmi ses fonctionnaires. Il sera délégué par le MSP à signer les contrats, les comptes financiers ainsi que les approbations des dépenses.

5.3 Un Assistant technique principal, nommé par la DGCS, conformément à l'Annexe 1 du présent Protocole, fera également parti de la SGP, conformément à ce qui est prévu à l'Annexe 1. La SGP aura à sa disposition un bureau équipé et disposera, pour les déplacements de ses membres, de deux voitures dont une à usage exclusif de l'ATP.

5.4 La SGP sera responsable de la préparation des documents techniques et financiers relatifs au Projet – Plan Opérationnel Global, Plan Opérationnel Annuel (articulé par semestre), Rapports Annuels et Semestriels d'activité et financiers, Rapport Final, conformément à ce qui est prévu à l'Annexe 1 du présent Protocole.

5.5 Les dossiers d'appels d'offres, avant leur publication, ainsi que les rapports de dépouillement, sont approuvés préalablement par le MAE-DGCS dans un délai de 20 jours maximum après réception des dossiers sus-indiqués et ceci après leur transmission à la Commission des Marchés compétente. Dépassé ce délai, les documents seront considérés comme approuvés. Ces documents seront envoyés directement par le MSP au MAE-DGCS avec copie à l'Ambassade d'Italie à Tunis.

5.6 Les appels d'offres seront gérés conformément à la réglementation tunisienne en vigueur.

5.7 Au cas où les procédures agréées n'étaient pas respectées ou on vérifierait des irrégularités dans le processus d'acquisition, les décisions, les adjudications et les paiements y relatifs doivent être considérés nuls selon ce Protocole. Les fonds italiens, éventuellement déjà utilisés, devront être remboursés par le Gouvernement tunisien sur le Compte spécial, selon ce qui est prévu par l'Art. 12.2.

5.8 Les communications entre le MSP et la DGCS auront lieu par le biais de l'Ambassade d'Italie à Tunis.

ARTICLE 6

Engagement du Gouvernement italien

6.1 Le Gouvernement de la République Italienne mettra à disposition du Gouvernement de la République Tunisienne un don de 960.180,00 Euros, pour la réalisation du Projet. L'utilisation des ressources additionnelles, qui pourraient être rendues disponibles pour le même objectif, sera régie par ce même Protocole.

6.2 Le financement sera décaissé par la DGCS en faveur du MSP, selon les modalités spécifiées à l'Article 8.

ARTICLE 7

Engagements du Gouvernement tunisien

7.1 Le Gouvernement de la République Tunisienne assurera que l'Agence d'exécution respecte les obligations découlant du présent Protocole, en garantissant en particulier: (i) la réalisation du Projet conformément aux dispositions du Protocole et des Annexes 1 et 2; (ii) la gestion des contrats et le suivi des activités; (iii) l'élaboration des Plans Opérationnels et des Rapports périodiques d'exécution.

7.2 Le Gouvernement de la République Tunisienne s'assurera que la Partie tunisienne réalise les appels d'offres conformément à la réglementation tunisienne en vigueur et respecte les principes d'impartialité, publicité, transparence et concurrence. Les critères et les clauses déontologiques indiqués à l'Annexe 2 seront pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec la réglementation tunisienne en vigueur.

7.3 Le Gouvernement de la République Tunisienne allouera les ressources pour l'acquisition des équipements nécessaires au renforcement des services d'Anatomie Pathologique et de Radiologie des deux hôpitaux régionaux.

7.4 Le Gouvernement de la République Tunisienne affectera deux (2) spécialistes en Radiologie et deux (2) spécialistes en Anatomie Pathologique, pour les services sanitaires territoriaux concernés.

7.5 Le Gouvernement de la République Tunisienne prendra en charge : a) les coûts de fonctionnement de la Structure de gestion du projet, y compris le salaire du Responsable tunisien b) une partie des coûts pour le suivi (notamment l'audit) et pour le recrutement de l'un des deux experts chargé de l'évaluation finale conjointe, pour un total estimé à 149.450,00 Euros.

7.6 Les droits de douane et les taxes, y inclus la TVA, ne seront pas financés par le don. Les équipements et machines importés provisoirement pour l'exécution du projet peuvent être importés sous le régime de l'admission temporaire.

7.7 Le Gouvernement de la République Tunisienne consentira l'accès à la documentation technique et financière du Projet pour les activités de suivi et d'évaluation, au personnel du MAE-DGCS, aux membres du Comité de Coordination et de Contrôle et à toute autre personne désignée par ce Comité. A cet effet, il s'engage à garder toute la documentation relative au Projet pour cinq ans après sa conclusion.

ARTICLE 8
Modalités d'utilisation du financement italien

8.1 Le financement italien, d'un montant de 960.180,00 Euros, est composé de deux parties : A) la première, d'un montant de 211.250,00 Euros, qui couvrira les frais de l'Assistant Technique Principal et de ses activités de suivi et évaluation finale, qui sera gérée directement par la DGCS et B) une deuxième, d'un montant de 748.930,00 Euros, gérée par le MSP sur la base du présent Protocole.

8.2 Les ressources, qui seront gérées par le MSP, pour un montant de 748.930,00 Euros, seront transférées sur un compte spécial en Euro auprès de la Banques Centrale de Tunisie au nom du MSP et intitulé « Soutien au Plan national de Lutte Contre le Cancer» (ci-après nommé le « Compte »). Le cas échéant, feront aussi partie des ressources destinées au Projet les ressources additionnelles allouées pour le même objectif.

8.3 Le Compte sera mouvementé par le titulaire du compte pour le financement des activités prévues par les Plans Opérationnels du Projet, approuvés par le Comité de Coordination et de Contrôle, selon la procédure décrite dans le paragraphe 5.2 de l'Annexe 1.

8.4 Le financement italien sera transféré au Gouvernement Tunisien en deux annualités, selon ce qui est prévu à l'Annexe 1. En particulier, la première sera décaissée immédiatement après : a) l'entrée en vigueur du protocole d'accord ; b) l'affectation, de la part du MSP, de deux (2) spécialistes en Radiologie et de deux (2) spécialistes en Anatomie Pathologique , pour les services sanitaires territoriaux concernés ; c) l'engagement des ressources nécessaires à l'acquisition des équipements (dont la liste est annexée à l'Annexe 1) pour renforcer les service d'Anatomie Pathologique et de Radiologie des deux hôpitaux régionaux, pour un montant estimatif de 650.000,00 Euros, dans le cadre du « Programme d'Aide à la Balance des Paiements ».

ARTICLE 9
Contrôles en phase de réalisation

9.1 L'état d'avancement et la bonne exécution du projet seront contrôlés par un Comité de Coordination et Contrôle, dont la composition, prérogatives et modalités de fonctionnement sont définies à l'Annexe 1.

9.2 Le MAE-DGCS supervisera le déroulement du projet et l'utilisation correcte, efficiente et efficace des fonds. Les activités de contrôle seront effectuées soit à Rome, au siège, soit localement, par le MAE-DGCS, à travers des missions ad hoc, et par l'Ambassade d'Italie à Tunis – Bureau de Coopération. En particulier, une évaluation à mi-parcours aura lieu à la fin de la première année.

9.3 Le Projet sera annuellement soumis à révision comptable et de procédure. La révision sera effectuée par le Gouvernement tunisien à travers le Contrôle Général des Finances relevant du Ministère des Finances tunisien.

9.4 Le Projet, à son achèvement, sera soumis à une évaluation finale conjointe : chacune des deux parties désigne et prend en charge son expert.

ARTICLE 10

Empêchement et cause de force majeure

En cas de conflit armé, de calamité naturelle, de conflit ou perturbation de l'ordre public qui rendent impossible la réalisation du Projet ou qui constituent cause de danger pour l'intégrité et la sécurité du personnel, on suivra la procédure suivante:

(i) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet est inférieure à six mois, l'utilisation des fonds prévus pour l'exécution des activités sera suspendue. La réactivation du Projet aura lieu dès la cessation de l'empêchement avec simple mise à jour du Plan Opérationnel Annuel de référence approuvé par le Comité de Coordination et de Contrôle;

(ii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet est supérieure à six mois et inférieur à douze mois, les Parties examineront la possibilité de reprogrammer les activités sur la base d'un Plan Opérationnel Global mis à jour et approuvé par le Comité de Coordination et de Contrôle et la DGCS;

(iii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet est supérieure à douze mois, les Parties se consulteront sur l'utilisation des fonds résiduels.

ARTICLE 11

Règlement des Différends

Les différends qui découleraient de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole seront résolues par les voies diplomatiques.

ARTICLE 12

Dénonciation du protocole

12.1 Les Parties se réservent le droit de dénonciation du Protocole dans les cas suivants:

(i) Faute grave de l'une des Parties, telle que: (i) retards prolongés et non motivés dans la réalisation du Projet; (ii) non-mise à disposition des ressources matérielles ou financières prévues aux Articles 6 et 7 du Protocole; (iii) utilisation du financement italien pour des activités différentes de celles spécifiées dans le Protocole; (iv) existence d'irrégularités graves dans la gestion du financement italien, vérifiées au cours des contrôles prévues à l'Article 9 du Protocole;

(ii) Modification de toute disposition de ce Protocole et de ses Annexes en dehors des procédures d'amendements prévues à l'art. 13;

(iii) Evénements qui empêchent la réalisation du Projet.

12.2 Dans le cas d'utilisation irrégulière ou non conforme au présent Protocole du financement, ou dans le cas de dépenses qui ne soient pas validées par une documentation suffisante, le Gouvernement tunisien s'engage à reverser sur le Compte un montant équivalent aux dépenses faites d'une manière irrégulière ou insuffisamment documentées. Ces fonds seront utilisés pour les mêmes finalités prévues au présent Protocole.

12.3 La dénonciation entre en application six mois après la communication à l'autre Partie de la dénonciation par voie de Note Verbale demeurée sans effet. En toute état de cause, les activités pour lesquelles existent déjà des engagements contractuels devront être achevées.

ARTICLE 13

Amendements

Le présent Protocole d'Accord peut être révisé d'un commun accord et à la demande de l'une des Parties. Les amendements adoptés entrent en vigueur conformément aux procédures prévues au paragraphe premier de l'article 14.

ARTICLE 14

Entrée en vigueur et durée

14.1 Le Protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles chacune des deux Parties aura communiqué à l'autre l'achèvement des procédures requises par la législation nationale respective.

14.2 Le Protocole aura une validité de vingt quatre (24) mois à partir de son entrée en vigueur. Au cas où à l'échéance des 24 mois les activités du Projet ne seraient pas achevées, les deux Parties pourront convenir d'une extension de la validité du Protocole exclusivement pour l'utilisation du financement approuvé. Au cas où à l'achèvement du projet des ressources devaient être encore disponibles, les deux Gouvernements décideront conjointement de leur utilisation.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le Protocole d'accord.

Fait à Tunis, le 16 mai 2007 en deux (2) originaux en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Arturo OLIVIERI
Ambassadeur d'Italie en Tunisie

Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne

Khémaies JHINAOUI
Directeur Général des Affaires Politiques, Economiques et de Coopération pour l'Europe et l'Union Européenne

05.

16 maggio 2007, Tunisi.

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina concernente il progetto «Sostegno al Programma Nazionale di lotta contro il cancro»

(Entrata in vigore il 28 dicembre 2007)

PROTOCOLLO D'ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
CONCERNENTE IL PROGETTO
"SOSTEGNO AL PROGRAMMA NATIONALE DI LOTTA CONTRO IL CANCRO»

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS), e il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale delle Relazioni Politiche, Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione europea (MAE-DGE), qui di seguito nominati le Parti ;

Visto che

il Processo Verbale della V^a Sessione della Grande Commissione Mista italo-tunisina che si é tenuta a Roma, il 22 giugno 2004, menziona la concessione di un dono per attività di « cooperazione tecnica » nel settore della sanità,

Visto che

le Autorità tunisine hanno presentato, in questo ambito, un progetto per il sostegno al Programma Nazionale di Lotta Contro il Cancro (di seguito nominato il "Progetto") ;

Visto che

la Parte italiana ha espresso la propria disponibilità a finanziare la realizzazione del progetto sopraccitato ;

VISTO

il Protocollo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Tunisina e il Governo della Repubblica Italiana firmato a Tunisi il 5 ottobre 2001

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1
Obiettivo

1.1 Il presente Protocollo definisce gli impegni delle Parti cosi come le modalità di esecuzione, di controllo e di supervisione dell'iniziativa « Sostegno al Programma Nazionale di Lotta Contro il Cancro», di seguito nominato il « Progetto ».

1.2 Il presente Protocollo definisce anche le procedure di trasferimento, di erogazione e di utilizzo del finanziamento messo a disposizione del Governo Tunisino dal Governo Italiano per realizzare il « Progetto ».

ARTICOLO 2
Composizione del Protocollo

2.2 Il presente Protocollo è composto da 14 Articoli e due Annessi :

– Annesso 1 relativo alle – « Linee guida per l'esecuzione del Progetto »

- Annesso 2 relativo ai – « Criteri di eleggibilità e clausole deontologiche relative ai contratti finanziati dal MAE-DGCS ».

2.3 In caso di divergenza d'interpretazione, il testo del Protocollo preverrà sugli Annessi.

ARTICOLO 3
Descrizione del progetto

Il Progetto mira al miglioramento dello stato di salute della popolazione femminile della Tunisia, favorendo una migliore efficacia ed equità dell'assistenza sanitaria attraverso una diagnosi precoce del cancro al seno. Le attività dell'iniziativa saranno concentrate in due regioni della Tunisia, i Governatorati di Gafsa e di Jendouba. Questo progetto costituisce una fase preparatoria al progetto che porterà la creazione da parte del Governo tunisino di due unità di cancerologia à Jendouba e Gafsa previste dal XI Piano. L'Annesso 1 al presente Protocollo dà una descrizione dettagliata del Progetto.

ARTICOLO 4
Istituzioni e organismi incaricati della realizzazione del progetto

Le istituzioni e organismi incaricati della realizzazione del Progetto sono i seguenti :

(i) per il Governo della Repubblica Tunisina :
- il Ministero della Sanità Pubblica (MSP) : agenzia di esecuzione
- la Banca Centrale della Tunisia: gestione del conto speciale del Progetto.
- il Ministero delle Finanze.
- il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle Relazioni Politiche Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE).
- il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale.

(ii) per il Governo della Repubblica Italiana :
- il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (MAE – DGCS): agenzia di finanziamento ;
- l'Ambasciata d'Italia a Tunisi - Ufficio di Cooperazione : supervisione e monitoraggio del Progetto.

ARTICOLO 5
Gestione e realizzazione del progetto

5.1 Il MSP, agenzia di esecuzione, sarà responsabile della buona esecuzione del Progetto, della gestione delle gare d'appalto, del monitoraggio dell'implementazione, della tenuta contabile del Progetto e della stesura dei rapporti indicati nell'Articolo 7.1 e nell'Annesso 1 del presente Protocollo.

5.2 Presso il MSP-DSSB sarà collocata una Struttura di Gestione del Progetto (SGP) per la programmazione e la realizzazione delle attività previste, compreso il monitoraggio. A capo della SGP sarà posto il Responsabile del programma (di seguito nominato « Responsabile »), nominato dal MSP tra i suoi funzionari. Sarà delegato dal MSP a firmare i contratti, i conti finanziari così come le approvazioni di spesa.

5.3 Un Assistente tecnico principale, nominato dalla DGCS, conformemente all'Allegato 1 del presente Protocollo, farà ugualmente parte della SGP, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1. La SGP avrà a disposizione un ufficio attrezzato e disporrà, per gli spostamenti dei suoi membri, di due vetture fra cui una ad uso esclusivo dell'ATP.

5.4 La SGP sarà responsabile della preparazione dei documenti tecnici e finanziari relativi al Progetto – Piano Operativo Globale, Piano Operativo Annuale (articolato per semestre),

Rapporti Annuali e Semestrali di attività e finanziari, Rapporto Finale, conformemente a quanto previsto all'Allegato 1 del presente Protocollo.

5.5 I dossier delle gare d'appalto, prima della loro pubblicazione, cosi' come i rapporti di analisi delle offerte, saranno approvati preliminarmente dal MAE-DGCS entro un termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dei dossier soprindicati e ciò dopo la loro trasmissione alla Commissione di gara competente. Oltrepassato questo termine, i documenti saranno ritenuti approvati. Questi documenti saranno inviati direttamente dal MSP al MAE-DGCS con copia all'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

5.6 Le gare d'appalto saranno gestite conformemente alla normativa tunisina in vigore.

5.7 Nel caso in cui le procedure concordate non siano rispettate o si verifichino delle irregolarità nel processo d'acquisto, le decisioni, le aggiudicazioni e i relativi pagamenti devono essere considerati nulli secondo questo Protocollo. I fondi italiani, eventualmente già utilizzati, dovranno essere rimborsati dal Governo tunisino sul Conto speciale, secondo quanto previsto dall'Art. 12.2.

5.8 Le comunicazioni tra il MSP e la DGCS avranno luogo tramite l'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

ARTICOLO 6
L'impegno del Governo italiano

6.1 Il Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione del Governo della Repubblica Tunisina un dono di € 960.180,00, per la realizzazione del Progetto. L'utilizzo delle risorse addizionali, che potranno essere rese disponibili per lo stesso obiettivo, sarà regolato da questo Protocollo stesso.

6.2 Il finanziamento sarà erogato dalla DGCS a favore del MSP, secondo le modalità specificate all'Articolo 8.

ARTICOLO 7
Impegni del Governo tunisino

7.1 Il Governo della Repubblica Tunisina assicurerà che l'Agenzia di esecuzione rispetti le obbligazioni derivanti dal presente Protocollo, assicurando in particolare : (i) la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni del Protocollo e degli Allegati 1 e 2; (ii) la gestione dei contratti e il monitoraggio delle attività ; (iii) l'elaborazione dei Piani Operativi e dei Rapporti periodici di esecuzione.

7.2 Il Governo della Repubblica Tunisina si assicurerà che la Parte tunisina realizzi le gare d'Appalto conformemente alla normativa tunisina in vigore e rispetti i principi d'imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza. I criteri e le clausole deontologiche indicate all'Allegato 2 saranno prese in considerazione nella misura in cui non sono in contraddizione con la normativa tunisina in vigore.

7.3 Il Governo della Repubblica Tunisina allocherà le risorse per l'acquisto delle attrezzature necessarie al rinforzamento dei servizi di Anatomia Patologica e di Radiologia dei due ospedali regionali.

7.4 Il Governo della Repubblica Tunisina assegnerà due (2) specialisti in Radiologia e due (2) specialisti in Anatomia Patologica , per i servizi sanitari territoriali interessati.

7.5 Il Governo della Repubblica Tunisina prenderà in carico : a) i costi di funzionamento della Struttura di gestione del progetto, compreso lo stipendio del Responsabile tunisino b) una parte dei costi per il monitoraggio (in particolare l'audit) e per il reclutamento di uno dei due esperti incaricati della valutazione finale congiunta, per un totale stimato a 149.450,00 Euro.

7.6 I diritti doganali e le tasse, inclusa l'IVA, non saranno finanziati dal dono. Le attrezzature e le macchine importate provvisoriamente per l'esecuzione del progetto possono essere importate sotto il regime dell'ammissione temporanea.

7.7 Il Governo della Repubblica Tunisina permetterà l'accesso alla documentazione tecnica e finanziaria del Progetto per le attività del monitoraggio e della valutazione, al personale del MAE-DGCS, ai membri del Comitato di Coordinamento e di Controllo e a qualunque altra persona designata dal Comitato. A tale scopo, s'impegna a conservare tutta la documentazione relativa al Progetto per cinque anni dalla sua conclusione.

ARTICOLO 8
Modalità d'utilizzazione del finanziamento italiano

8.1 Il finanziamento italiano, di un ammontare di 960.180,00 Euro, è composto da due parti : A) la prima, di un ammontare di 211.250,00 Euro, che coprirà le spese dell'Assistente Tecnico Principale e delle sue attività di monitoraggio e valutazione finale, che sarà direttamente gestita dalla DGCS e B) la seconda, di un ammontare di 748.930,00 Euro, gestita dal MSP sulla base del presente Protocollo.

8.2 Le risorse, che saranno gestite dal MSP, per un ammontare di 748.930,00 Euro, saranno trasferite su un conto speciale in Euro presso la Banca Centrale di Tunisia a nome del MSP e intitolato « Sostegno al Piano nazionale di Lotta Contro il Cancro» (di seguito nominato il « Conto »). All'occorrenza, faranno anche parte delle risorse destinate al Progetto le risorse addizionali allocate per lo stesso obbiettivo.

8.3 Il Conto sarà movimentato dal titolare del conto per il finanziamento delle attività previste dai Piani Operativi del Progetto, approvati dal Comitato di Coordinamento e di Controllo, secondo la procedura descritta nel paragrafo 5.2 dell'Annesso 1.

8.4 Il finanziamento italiano sarà trasferito al Governo Tunisino in due annualità, secondo quanto previsto all'Allegato 1. In particolare, la prima sarà sborsata immediatamente dopo : a) l'entrata in vigore del protocollo d'accordo ; b) l'assegnazione da parte del MSP, di due (2) specialisti in Radiologia e di due (2) specialisti in Anatomia Patologica , per i servizi sanitari territoriali interessati ; c) l'impegno delle risorse necessarie all'acquisto delle attrezzature (la cui lista è annessa all'Allegato 1) per rinforzare i servizi di Anatomia Patologica e di Radiologia dei due ospedali regionali, per un ammontare stimato 650.000,00 Euro, nel quadro del « Programma di Aiuto alla Bilancia dei Pagamenti ».

ARTICOLO 9
Controllo in fase di realizzazione

9.1 Lo stato di avanzamento e la corretta esecuzione del progetto saranno controllati da un Comitato di Coordinamento e Controllo, di cui la composizione, le prerogativa e la modalità di funzionamento sono definiti in Allegato 1.

9.2 Il MAE-DGCS soprintenderà lo svolgimento del progetto e l'utilizzazione corretta, efficiente e efficace dei fondi. Le attività di controllo saranno effettuate sia a Roma, in sede, sia localmente, dal MAE-DGCS, attraverso delle missioni ad hoc, e dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi – Ufficio di Cooperazione. In particolare, una valutazione intermedia avrà luogo alla fine del primo anno.

9.3 Il Progetto sarà annualmente sottoposto a revisione contabile e di procedura. La revisione sarà effettuata dal Governo tunisino attraverso il Controllo Generale delle Finanze afferente al Ministero delle Finanze tunisino.

9.4 Il Progetto, al suo termine, sarà sottoposto ad una valutazione finale congiunta ; ciascuna delle due parti designa e prende in carico il suo esperto.

ARTICOLO 10

Impedimento e cause di forza maggiore

In caso di conflitto armato, di calamità naturale, di conflitto o perturbazione dell'ordine pubblico che rendono impossibile la realizzazione del Progetto o che costituiscono causa di pericolo per l'integrità e la sicurezza del personale, sarà seguita la procedure sotto indicata :

(i) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto è inferiore a sei mesi, l'utilizzo dei fondi previsti per l'esecuzione delle attività sarà sospesa. La riattivazione del Progetto avrà luogo dal momento della cessazione dell'impedimento con semplice aggiornamento del Piano Operativo Annuale di riferimento approvato dal Comitato di Coordinamento e di Controllo;

(ii) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto è superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi, le Parti esamineranno la possibilità di fare una nuova programmazione delle attività sulla base di un Piano Operativo Globale aggiornato e approvato dal Comitato di Coordinamento e di Controllo della DGCS;

(iii) Nel caso in cui la durata dell'impedimento all'esecuzione del progetto è superiore a dodici mesi, le Parti si consulteranno sull'utilizzo dei fondi residui.

ARTICOLO 11

Soluzione delle controversie

Le controversie che sorgeranno dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo saranno risolte per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 12

Denuncia del protocollo

12.1 Le Parti si riservano il diritto di denunciare il Protocollo nei seguenti casi:

(i) Colpa grave di una delle Parti, quale: (i) ritardi prolungati e non motivati nella realizzazione del Progetto; (ii) mancata messa a disposizione delle risorse materiali o finanziarie previste agli Articoli 6 e 7 del Protocollo; (iii) utilizzo del finanziamento italiano per attività diverse da quelle specificate nel Protocollo; (iv) esistenza di irregolarità gravi nella gestione del finanziamento italiano, verificate nel corso dei controlli previsti all'Articolo 9 del Protocollo;

(ii) Modifiche di qualsiasi disposizione di questo Protocollo e dei suoi Allegati al di fuori delle procedure di emendamento previste all'art. 13;

(iii) Eventi che impediscano la realizzazione del Progetto.

12.2 In caso di utilizzo irregolare o non conforme al presente Protocollo di finanziamento, o nel caso di spese che non siano convalidate da una documentazione sufficiente, il Governo tunisino s'impegna a versare sul Conto un ammontare equivalente alle spese effettuate in modo irregolare o insufficientemente documentato. Questi fondi saranno utilizzati per gli stessi obiettivi previsti dal presente Protocollo.

12.3 La denuncia entra in vigore sei mesi dopo che la comunicazione della stessa all'altra Parte, a mezzo Nota Verbale, giace senza effetto. In ogni caso, le attività per le quali esistono già degli impegni contrattuali dovranno essere portate a termine.

ARTICOLO 13

Emendamenti

Il presente Protocollo d'Accordo potrà essere rivisto di comune accordo e alla richiesta di una delle Parti. Gli emendamenti adottati entrano in vigore conformemente alle procedure previste al primo paragrafo dell'articolo 14.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore e durata

14.1 Il Protocollo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti avrà comunicato all'altra il completamento delle procedure richieste dalla rispettiva legislazione nazionale.

14.2 Il Protocollo avrà una validità di ventiquattro (24) mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Nel caso in cui al termine dei 24 mesi le attività del Progetto non saranno compiute, le due Parti potranno convenire una estensione della validità del Protocollo esclusivamente per l'utilizzo del finanziamento approvato. Nel caso in cui, al completamento del progetto, siano ancora disponibili delle risorse, i due Governi decideranno congiuntamente il loro utilizzo.

In fede del quale, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il Protocollo d'accordo.

Fatto a Tunisi, il 16 maggio 2007 in due (2) originali in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Arturo OLIVIERI
Ambasciatore d'Italia in Tunisia

Per il Governo
della Repubblica Tunisina

Khémaies JHINAOUI
Direttore Generale degli Affari Politiche, Economiche e di Cooperazione per l'Europa e l'Unione Europea

06.

6 dicembre 2007, Roma.

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal sul dialogo politico

(Entrata in vigore il 6 dicembre 2007)

MEMORANDUM D'INTESA
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica del Senegal

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, d'ora in avanti denominate "le Parti"

CONSTATATO il notevole rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, concretizzato dalla visita in Italia del Presidente del Senegal, Sua Eccellenza Maître Abdoulaye Wade, il 6 e 7 dicembre 2007;

CONSIDERATA la volontà delle Parti di attribuire al rafforzamento ulteriore di queste relazioni un carattere prioritario;

RISCONTRATE le posizioni identiche assunte dalle Parti a proposito di importanti questioni di portata internazionale;

DESIDERANDO rafforzare la cooperazione in tutti i settori strategici tra i due Paesi

hanno convenuto quanto segue:

1. Dialogo politico.
Le Parti concordano di stabilire relazioni privilegiate di dialogo e di concertazione in tutti gli ambiti di interesse comune. A tal fine esse si impegnano ad istituire un meccanismo di dialogo politico strutturato, allo scopo di promuovere i contatti necessari a tutti i livelli ed in tutti i settori di comune interesse.

2. Concertazione internazionale e regionale.
Nell'ambito del dialogo politico di cui al punto 1 del presente Memorandum le Parti dedicheranno speciale attenzione alle tematiche della pace, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.
Allo stesso modo, nella prospettiva di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio per quanto si riferisce in particolare al continente africano, le Parti si impegnano a coordinare, nella misura del possibile, le loro azioni nei fori ed organizzazioni internazionali e regionali.

3. Dialogo UE-Africa

In coerenza con quanto stabilito dai punti 1 e 2 del presente Memorandum le Parti convengono sull'importanza di dare impulso alle relazioni UE-Africa mediante l'adozione e l'effettiva realizzazione di una Strategia Comune UE-Africa. Le Parti sono disposte a promuovere questo dialogo tra l'UE e l'Africa in tutti i fori ed organizzazioni internazionali dove esso può svilupparsi, compresi quelli a livello di Capi di Stato o di Governo.

4. Cooperazione economica e commerciale.

Le Parti si impegnano per il rafforzamento dei loro scambi economici e commerciali. Il Senegal si adopererà per una pronta ratifica dell'Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Dakar il 13 ottobre 2000 e già ratificato da parte italiana. Le Parti valorizzeranno la già operante Camera di Commercio italo-senegalese, attualmente operativa, con sede a Milano e a Dakar, per la realizzazione di partenariati nel settore economico e commerciale, volti all'identificazione di progetti e opportunità di comune interesse.

Particolare attenzione verrà prestata ai settori suscettibili di creare impiego e di stimolare lo sviluppo economico, come, ad esempio, le infrastrutture, il turismo, l'agricoltura, la pesca.

5. Cooperazione allo sviluppo.

Sulla base delle priorità stabilite dal Senegal, con particolare riferimento alla Strategia di Riduzione della Povertà (DRSP II) ed alla Strategia per una Crescita Accelerata (SCA), l'Italia s'impegna ad intensificare il suo Aiuto allo Sviluppo a favore del Senegal, e, parallelamente al suo tradizionale sostegno nel settore sociale (diritti alla vita e qualità della vita dell'infanzia, delle donne e delle fasce vulnerabili) e nello sviluppo locale in ambito rurale, nuove linee d'intervento a favore dello sviluppo delle potenzialità d'occupazione del Paese saranno messe in atto. Tematiche trasversali prioritarie saranno l'approccio di genere, la lotta alla desertificazione, la gestione delle risorse idriche. L'Italia è disposta a concordare con il Senegal un nuovo Accordo quadro di cooperazione allo sviluppo.

6. Cooperazione giudiziaria e di polizia.

La collaborazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia costituisce uno strumento essenziale per garantire condizioni di sicurezza ai cittadini e promuovere un quadro favorevole allo sviluppo economico e sociale.

Le Parti si impegnano a concludere intese o accordi in particolare per la lotta contro il traffico di droga, il crimine organizzato ed il terrorismo.
Le Parti auspicano la conclusione di intese in materia di cooperazione giudiziaria, in particolare nel campo della giustizia civile.

7. Cooperazione in ambito Unione Europea.
L'Italia continua a sostenere le iniziative dell'Unione Europea per lo sviluppo della cooperazione con i paesi africani e del Mediterraneo, nel contesto dell'approccio globale in materia di migrazioni adottato dal Consiglio Europeo nel dicembre 2005.
In tale prospettiva le parti si adopereranno, anche in un'ottica di collaborazione regionale, per l'attuazione dei principi e delle linee d'azione contenuti nella Dichiarazione e Piano d'Azione della Conferenza sulle Migrazioni e lo Sviluppo di Rabat (luglio 2006) e della Conferenza Euro Africana di Tripoli (novembre 2006). Inoltre, le Parti opereranno per assicurare la concreta attuazione della Dichiarazione Comune sulle Migrazioni Unione Europea-Senegal, firmata a Dakar il 27 settembre 2007.
In questo ambito, l'Italia incoraggia ogni forma di collaborazione con il Senegal nel quadro delle iniziative adottate dall'agenzia denominata FRONTEX.
L'Italia offre il suo appoggio per l'identificazione e la realizzazione di progetti prioritari per il Senegal nell'ambito del X FED, così come per l'utilizzo efficace e produttivo dei fondi residui del vigente IX FED.

8. Cooperazione bilaterale in campo migratorio.
Le Parti riconoscono il contributo positivo delle migrazioni per la crescita economica e l'avvicinamento dei popoli e si impegnano a mettere in atto le iniziative più opportune per assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dei migranti, nel quadro di un processo ordinato e concordato. Parimenti le Parti convengono sull'importanza di contrastare l'immigrazione illegale ed il traffico di esseri umani e di combattere i gruppi criminali che organizzano e gestiscono tali traffici.
Le Parti confermano pertanto la loro disponibilità ad affrontare globalmente e in maniera concertata la gestione dei flussi migratori ed a sviluppare la collaborazione pratica in materia di riammissione, nel rispetto del principio di corresponsabilità di tutti i paesi di origine, transito e destinazione dei flussi stessi, e nella consapevolezza che la collaborazione tra istituzioni internazionali - quali l'Unione Europea, l'Unione Africana e la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale - riveste importanza strategica.
Sarà adeguatamente valorizzata dalle Parti la possibilità di coinvolgere la comunità senegalese legalmente residente in Italia, per facilitare

l'integrazione dei lavoratori migranti nella società di destinazione promuovendo azioni di dialogo interculturale e inter-religioso, nonché per contribuire allo sviluppo del paese d'origine, incoraggiando, in tal senso, un efficace utilizzo delle rimesse dei migranti, nel pieno rispetto del loro carattere privato.
Pertanto le Parti concordano di avviare al più presto negoziati finalizzati alla conclusione di Accordi di cooperazione nel settore migratorio, che contengano strumenti per prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e rafforzare le capacità nazionali nella gestione dei flussi migratori. Questi Accordi potranno contemplare altresì l'istituzionalizzazione di meccanismi di concertazione bilaterale in ambito migratorio.

9. Cooperazione culturale.
Le Parti esprimono la volontà di promuovere attività e scambi di carattere culturale ed artistico, per una migliore conoscenza reciproca ed un maggiore apprezzamento dei rispettivi patrimoni storici e culturali.
In tale quadro, saranno valutate con interesse in particolare iniziative a beneficio dell'"Università del Futuro Africano" di Dakar e di altre strutture superiori di formazione in Senegal.

10. Disposizioni finali.
Il presente Memorandum entra in vigore all'atto della sua firma.
Esso può essere emendato e gli emendamenti saranno efficaci dopo uno scambio di note diplomatiche .
Ogni controversia vertente sull'applicazione o l'interpretazione del presente Memorandum sarà risolta tramite negoziato tra le Parti.

Fatto a Roma, il sei dicembre 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	**PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL**

07.
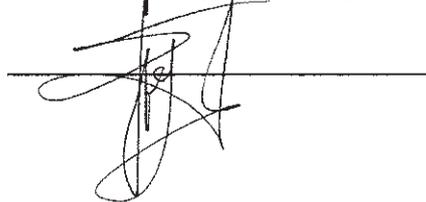
12 giugno 2007, Roma.

Accordo di Sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia sulla protezione delle informazioni classificate

(Entrata in vigore il 1º marzo 2008)

Accordo di sicurezza

tra

il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica di Finlandia

sulla protezione reciproca delle informazioni classificate

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, di seguito denominate "Parti", allo scopo di salvaguardare le informazioni classificate fornite direttamente o attraverso altri organi dello Stato o entità giuridiche pubbliche e private ai sensi della rispettiva giurisdizione, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Scopo del presente Accordo è proteggere le informazioni classificate fornite da una Parte all'altra Parte per finalità concernenti gli affari esteri, difesa, sicurezza, polizia, interessi nazionali o attività industriali, oppure trasmesse nel contesto della realizzazione o della preparazione di Contratti Classificati, o scaturite oppure prodotte nel contesto di attività che ricadono nella sfera di applicazione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo non avrà effetti sugli impegni delle Parti derivanti da altri accordi internazionali e non sarà usato contro gli interessi, la sicurezza e l'integrità territoriale di altri Stati.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo:

a. Informazione Classificata significa:

informazioni, documenti o materiali di qualsiasi forma, natura o metodo di trasmissione ai quali è stato assegnato un livello di classifica di sicurezza e che è stato contrassegnato ai sensi della legislazione nazionale in modo da assicurare che le informazioni, i documenti e i materiali siano adeguatamente protetti.

b. Classifica di sicurezza significa:

un contrassegno che indica il livello di protezione delle informazioni classificate in conformità alla legislazione nazionale.

c. Livello di classifica di sicurezza significa:

la categoria che, ai sensi della legislazione nazionale, caratterizza l'importanza dell' Informazione Classificata e il proprio livello di protezione.

d. Appaltatore o subappaltatore significa:

un organo dello Stato, o una entità fisica o giuridica che ha la capacità legale di stipulare contratti e/o una parte di un contratto classificato e che è sotto la giurisdizione di una delle Parti.

e. Contratto classificato significa:

un contratto per la fornitura di prodotti, lo svolgimento di lavori o la fornitura di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l'accesso a informazioni classificate o la produzione delle stesse.

f. Violazione della sicurezza significa:

il risultato di un atto o omissione contrario alla legislazione nazionale, che potrebbe mettere in pericolo o compromettere le informazioni classificate.

g. Compromissione della sicurezza significa:

una situazione in cui le informazioni classificate sono totalmente o in parte cadute nelle mani di persone non autorizzate, ovvero che non sono in possesso di idonea Autorizzazione di Sicurezza Personale o della Necessità di Conoscere necessaria, oppure nel caso che tale evento si sia verificato.

h. Autorizzazione di Sicurezza Personale significa:

un giudizio positivo assunto dall'Autorità competente per la Sicurezza a seguito di procedura che stabilisce la fedeltà e l'affidabilità di una persona e che confermi l'adeguatezza delle altre condizioni indicate dalla legislazione nazionale.

i. Autorizzazione di sicurezza della Struttura significa:

un giudizio positivo assunto dall'Autorità competente per la Sicurezza che stabilisce la capacità di un organo dello Stato o di una entità giuridica pubblica o privata a custodire e proteggere in modo adeguato le informazioni classificate, in conformità alla legislazione nazionale.

j. Necessità di conoscere significa:

un principio in base al quale l'accesso alle informazioni classificate può essere concesso a una persona soltanto in forza del suo incarico ufficiale o delle sue funzioni.

k. Autorità competente per la sicurezza significa:

autorità nazionale per la sicurezza, o autorità designata per la sicurezza o altra istituzione che è competente ai sensi della legislazione nazionale ed è responsabile dell'applicazione del presente Accordo.

l. Sicurezza industriale significa:

l'applicazione di misure e procedure di sicurezza atte a prevenire, rilevare e porre rimedio alla perdita o alla compromissione di informazioni classificate avvenute in relazione alle negoziazioni pre-contrattuali e ai contratti classificati;

m. Parte originatrice significa:

la Parte, nonché altro organo dello Stato o entità fisica o giuridica soggetto alla giurisdizione della Parte, da cui hanno origine le informazioni classificate.

n. Parte ricevente significa:

la Parte, nonché altro organo dello Stato o entità fisica o giuridica soggetto alla giurisdizione della Parte, cui vengono trasmesse le informazioni classificate.

o. Legislazione nazionale significa:

legislazione parlamentare, regolamenti subordinati, istruzioni e linee guida ufficiali delle Parti.

ARTICOLO 3

MISURE DI PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le Parti adotteranno tutte le misure che ritengono adeguate ai sensi della loro legislazione nazionale in modo da proteggere le informazioni classificate cui si fa riferimento nel presente Accordo. Esse concederanno a tali informazioni la stessa protezione attribuita alle loro informazioni di livello di classifica corrispondente.

2. L'Autorità Competente per la Sicurezza della Parte ricevente modificherà la Classifica di sicurezza o la revocherà quando ciò viene richiesto dall'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice. L'Autorità competente per la sicurezza della Parte ricevente può chiedere all'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice di emendare la Classifica di sicurezza o di revocarla, o fornire le ragioni per la scelta di un determinato livello di classifica.

3. Le informazioni classificate come SEGRETISSIMO/ERITTÄIN SALAINEN possono essere tradotte o copiate se l'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice ha anticipatamente dato il consenso scritto a tal fine.

4. Le informazioni classificate come SEGRETO/SALAINEN o RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN saranno distrutte in conformità alla legislazione nazionale. Le informazioni classificate come SEGRETISSIMO/ERITTÄIN SALAINEN saranno restituite alla Parte originatrice in conformità alla procedura indicata all'Articolo 9, quando non sono più considerate necessarie, tenendo conto della legislazione nazionale, o alla scadenza della loro validità.

5. Nelle situazioni di crisi, ove sia impossibile proteggere e restituire le informazioni classificate generate o trasferite ai sensi del presente Accordo, le informazioni classificate saranno distrutte immediatamente. La Parte ricevente informerà l'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice in merito alla distruzione delle informazioni classificate non appena possibile.

6. L'accesso alle informazioni classificate può essere concesso soltanto a persone in forza del proprio incarico ufficiale o delle proprie funzioni, in base alla Necessità di conoscere. L'accesso alle informazioni classificate come RISERVATISSIMO/ LUOTTAMUKSELLINEN o superiore può essere concesso soltanto alle persone in possesso di una idonea autorizzazione di sicurezza, come previsto dall'Articolo 5.

7. Nessuna delle Parti concederà l'accesso alle informazioni classificate a organizzazioni internazionali, funzionari o entità giuridiche di paesi terzi o a cittadini di nazionalità di un paese terzo che risiedono in un paese terzo, senza il preventivo consenso scritto dell'Autorità competente per la sicurezza della Parte che ha stabilito la classifica.

8. Nei rispettivi territori, ognuna delle Parti assicurerà che siano opportunamente eseguite ispezioni di sicurezza alle strutture e controlli sulle origini delle persone, necessari per l'applicazione del presente Accordo. Ciascuna delle Parti permetterà che siano effettuate delle visite in conformità all'Articolo 7.

9. Il rilascio delle informazioni classificate a una terza parte può avvenire con il consenso scritto dell'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice, che può imporre ulteriori restrizioni al rilascio.

10. Ciascuna delle parti assicurerà che le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte sono usate soltanto per lo scopo per il quale tali informazioni sono state fornite.

ARTICOLO 4

CLASSIFICA DI SICUREZZA

1. I livelli di classifica di sicurezza applicabili alle informazioni classificate fornite nell'ambito del presente Accordo saranno:

   a) per la Repubblica Italiana: **RISERVATO/RISERVATISSIMO/SEGRETO/ SEGRETISSIMO;**

   b) per la Repubblica di Finlandia: **KÄYTTÖ RAJOITETTU/LUOTTAMUKSELLINEN/ SALAINEN/ERITTÄIN SALAINEN.**

2. Le Parti hanno stabilito che l'equivalenza dei livelli nazionali di Classifica di sicurezza è la seguente:

Repubblica Italiana	Repubblica di Finlandia
SEGRETISSIMO	ERITTÄIN SALAINEN
SEGRETO	SALAINEN
RISERVATISSIMO	LUOTTAMUKSELLINEN
RISERVATO	KÄYTTÖ RAJOITETTU

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna delle Parti garantirà che una persona che, in forza del suo incarico ufficiale o delle sue funzioni, necessiti di accedere alle informazioni classificate come RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN o di livello superiore, sia in possesso di una valida e appropriata Autorizzazione di Sicurezza Personale, rilasciata dalla Autorità competente per la sicurezza in conformità alla legislazione nazionale.

2. Le procedure di indagine precedenti e relative al rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza Personale, sulla base delle quali ad un individuo può essere concesso l'accesso a Informazioni Classificate senza rischio per la sicurezza, determineranno la lealtà e l'affidabilità della persona e attesteranno che egli soddisfi le condizioni previste dalla legislazione nazionale.

3. Su richiesta, le Autorità competenti per la sicurezza collaboreranno vicendevolmente per il rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza Personale e dell'Autorizzazione di Sicurezza per la Struttura.

4. Le Parti riconosceranno reciprocamente le Autorizzazioni di Sicurezza Personale e le Autorizzazioni di Sicurezza per la Struttura rilasciate in conformità alla loro legislazione nazionale.

5. Le Autorità competenti per la sicurezza si informeranno reciprocamente del ritiro o dell'abbassamento del livello delle Autorizzazioni di Sicurezza Personale e delle Autorizzazioni di Sicurezza per la Struttura, rilasciate nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO 6

AUTORITÀ COMPETENTI PER LA SICUREZZA

1. Le Autorità competenti per la sicurezza designate dalle Parti quali responsabili della generale applicazione e dei relativi controlli del presente Accordo sono:

Nella Repubblica Italiana:	Nella Repubblica di Finlandia:
Presidenza del Consiglio dei Ministri *Autorità Nazionale per la Sicurezza* *CESIS – III Reparto U.C.Si.* *Via di Santa Susanna, n.15* *00184 ROMA* *ITALIA*	*Ulkoasiainministeriö* *Turvayksikkö* *Kanavakatu 3A PL 176, 00161 Helsinki* *SUOMI - FINLAND*

Le Parti si informeranno reciprocamente di eventuali successivi cambiamenti.

Le Autorità competenti per la sicurezza si informeranno reciprocamente di altre Autorità competenti per la sicurezza che possono essere responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

2. Al fine di mantenere gli stessi standard di sicurezza, ciascuna Autorità competente per la sicurezza, su richiesta, darà all'altra Autorità competente per la sicurezza informazioni sulla propria organizzazione di sicurezza e sulle relative procedure.

3. Qualora ci sia la necessità e al fine di assicurare una stretta collaborazione nell'attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti per la sicurezza si consulteranno su richiesta delle Autorità stesse.

ARTICOLO 7

VISITE

1. Le visite presso i siti ove vengono elaborate, trattate o custodite Informazioni Classificate, o dove vengono svolte attività che rientrano nell'ambito del presente Accordo, saranno autorizzate esclusivamente dall'Autorità competente per la sicurezza del rispettivo Stato ai visitatori dello Stato dell'altra Parte dopo un preventivo permesso scritto da quella Competente Autorità di Sicurezza dello Stato ospitante.

2. La richiesta di visita conterrà le seguenti informazioni: nome del visitatore; data e luogo di nascita; numero di passaporto (C.I.); nazionalità; posizione e nome dell'organizzazione rappresentata; autorizzazione di sicurezza; scopo e data della visita; nome dell'organizzazione e strutture da visitare.

3. Le procedure relative alle visite saranno elaborate e concordate tra le Autorità competenti per la sicurezza.

4. I visitatori rispetteranno le istruzioni e le linee guida nazionali in materia di sicurezza valide presso l'agenzia, la struttura o gli edifici ospitanti. Le informazioni classificate fornite ai visitatori saranno considerate come fornite alla Parte rappresentata dai visitatori o a coloro che esercitano giurisdizione sull'acquirente rappresentato dai visitatori o da chi impiega i medesimi. Tali informazioni classificate saranno protette di conseguenza.

ARTICOLO 8

SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Nel caso in cui una Parte, organi dello Stato o enti giuridici pubblici o privati posti sotto la propria giurisdizione intendessero assegnare un contratto classificato da eseguirsi all'interno del territorio dello Stato di una delle Parti, la Parte dello Stato ove avrà luogo l'esecuzione del contratto si assumerà la responsabilità della protezione delle informazioni classificate relative al Contratto Classificato in conformità alla propria legislazione nazionale.
2. Prima di rilasciare agli Appaltatori, possibili Appaltatori/Subappaltatori informazioni classificate ricevute dall'altra Parte tramite la Autorità competente per la sicurezza, una Parte:
   a) Concederà una idonea Autorizzazione di Sicurezza per la struttura agli Appaltatori o ai possibili Appaltatori/Subappaltatori a condizione che abbiano soddisfatto i requisiti per il rilascio;
   b) Concederà una Autorizzazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che per servizio deve accedere alle informazioni classificate, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti per il rilascio.
3. L'Appaltatore non stipulerà un contratto classificato con un Subappaltatore prima che l'Autorità competente per la sicurezza della Parte che esercita la giurisdizione sull'acquirente non abbia dato il permesso per farlo. I subappaltatori saranno soggetti agli stessi requisiti di sicurezza dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto principale.
4. Le procedure relative alla Sicurezza Industriale saranno elaborate e concordate tra le Autorità competenti per la sicurezza.

ARTICOLO 9

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate come SEGRETISSIMO/ERITTÄIN SALAINEN saranno trasmesse unicamente tramite canali ufficiali tra Governo e Governo.
2. Le informazioni classificate come SEGRETO/SALAINEN o RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN saranno di norma trasmesse tramite canali ufficiali tra Governo e Governo. Nei casi urgenti, o per progetti specifici oppure per Contratti classificati possono essere usati anche altri canali, soggetti all'approvazione delle Autorità competenti per la sicurezza.
3. La trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 avverrà in conformità a una serie di requisiti e procedure concordati dalle Autorità competenti per la sicurezza.
4. In caso di trasmissione di informazioni classificate di grandi dimensioni le procedure applicabili saranno concordate, caso per caso, dalle Autorità competenti per la sicurezza.
5. Le informazioni classificate come RISERVATO/KÄYTTÖ RAJOITETTU possono essere trasmesse anche per posta o tramite altro servizio di consegna, prendendo debita nota dei requisiti della legislazione nazionale della Parte originatrice.
6. Le informazioni classificate come SEGRETO/SALAINEN o RISERVATISSIMO/LUOTTAMUKSELLINEN se sono trasmesse elettronicamente devono essere interamente criptate, utilizzando i metodi e i dispositivi approvati congiuntamente dalle Autorità competenti per la sicurezza. Le informazioni classificate come RISERVATO/KÄYTTÖ RAJOITETTU possono essere trasmesse senza essere criptate, se le Autorità competenti per la sicurezza sono d'accordo. Per tutti i casi specifici saranno elaborate disposizioni dalle Autorità competenti per la sicurezza.

ARTICOLO 10

VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

1. In caso di violazione della sicurezza, l'Autorità competente per la sicurezza dello Stato in cui la sicurezza è stata compromessa informerà l'Autorità competente per la sicurezza dell'altra Parte non appena possibile e, in conformità alla legislazione nazionale, assicurerà una adeguata indagine su tale evento. Le autorità dello Stato dell'altra Parte, se richieste, forniranno assistenza alle indagini.
2. Nel caso in cui la violazione della sicurezza si verifichi in un paese terzo, l'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice adotterà le azioni di cui al paragrafo 1, ove possibile.
3. La Parte ove la violazione è stata commessa adotterà tutte le misure idonee possibili ai sensi della propria legislazione nazionale, allo scopo di limitare le conseguenze delle violazioni della sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo e per prevenire ulteriori violazioni.

ARTICOLO 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte esclusivamente tramite consultazione tra le Parti.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. L'attuazione del presente Accordo non determinerà costi specifici.
2. In nessuna circostanza i costi sostenuti da una Parte saranno imposti all'altra Parte.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è stipulato per un periodo di tempo indeterminato. Il presente Accordo entrerà in vigore al primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima notifica delle Parti attestante che i requisiti necessari stabiliti dalle rispettive procedure giuridiche interne, concernenti l'entrata in vigore del presente Accordo, siano stati soddisfatti.

   Ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il presente Accordo per iscritto in qualsiasi momento. In tal caso la validità dell'Accordo scadrà dopo sei mesi dal giorno della notifica della revoca inviata all'altra Parte.

   Nonostante la revoca del presente Accordo, tutte le informazioni classificate fornite a seguito del presente Accordo continueranno ad essere protette in conformità alle disposizioni in esso indicate.
2. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso di entrambe Parti. Le Parti possono proporre emendamenti al presente Accordo in qualsiasi momento. In caso di proposta di emendamento di una Parte, le Parti avvieranno le consultazioni sull'emendamento dell'Accordo. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste.
3. Ognuna delle Parti informerà tempestivamente l'altra Parte di eventuali cambiamenti nella legislazione nazionale che possano avere effetti sulla protezione delle informazioni classificate ai sensi del presente Accordo. In tal caso, le Parti si consulteranno per considerare possibili modifiche al presente Accordo. Nel frattempo, le informazioni classificate continueranno ad essere protette secondo quanto descritto nel presente Accordo, salvo altrimenti richiesto per iscritto dalla Parte originatrice.

4. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Memorandum d'Intesa relativo alle Disposizioni Generali di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate, firmato il 9 marzo 1993 cesserà di essere valido. Tutte le informazioni classificate trasmesse prima dell'entrata in vigore del presente Accordo saranno protette ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 giugno 2007 in due originali, ciascuno in lingua italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Finlandia

08.

22 novembre 1999, Roma.

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale

(Entrata in vigore il 28 gennaio 2008)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "Parti Contraenti":

- considerati gli storici legami di amicizia esistenti fra l'Italia e l'Algeria e persuasi della necessità di rinsaldarli su basi durevoli e nel rispetto degli interessi delle due Parti Contraenti;
- vivamente preoccupati della minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale per la sicurezza e la stabilità;
- persuasi della necessità di promuovere una cooperazione per lottare efficacemente contro tali fenomeni;
- nel rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi nel settore della lotta alla criminalità in tutte le sue forme;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali, concordano di sviluppare la cooperazione in

materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale secondo le modalità qui di seguito indicate:

A - <u>Lotta al terrorismo</u>

1. Scambio di informazioni sulle tecniche, sui modus operandi delle organizzazioni terroristiche, sulle loro basi e sui reati da queste commessi anche per finalità di supporto logistico e finanziario.

2. Cooperazione di polizia estesa all'identificazione ed alla ricerca di persone responsabili dì fatti delittuosi previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi, ferma restando la collaborazione in ambito Interpol.

3. Scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo.

B - <u>Lotta alla criminalità organizzata internazionale</u>

1. Scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali internazionali, i loro membri, i metodi, i mezzi e le attività illecite connesse in tale ambito.

2. Scambio di informazioni sulle organizzazioni dedite al traffico di armi ed esplosivi.

3. Scambio di informazioni e di esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate nella lotta alla criminalità organizzata internazionale.

C - Lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

1. Scambio di informazioni sulla produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, conformemente alle convenzioni internazionali alle quali hanno aderito le Parti Contraenti.

2. Scambio di informazioni in tempo reale, per garantire il coordinamento delle consegne controllate. A tal fine le Parti Contraenti indicheranno i rispettivi Uffici Nazionali competenti.

3. Scambio di informazioni in materia di perizie e di analisi sulle droghe sequestrate al fine di individuare le zone di coltivazione e di produzione.

4. Scambio di informazioni sui metodi e le tecniche utilizzate nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

D - Lotta all'immigrazione illegale

1. Scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, nonché sulle organizzazioni criminali che la favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti.

2. Reciproca assistenza e cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Articolo 2

Le Parti Contraenti si impegnano a cooperare:

- nel settore della formazione e dell'addestramento, in particolare nel settore della formazione specialistica, nonché a promuovere la cooperazione tra gli Istituti di formazione di polizia dei due Paesi;
- sullo scambio di informazioni, sulle conoscenze e l'utilizzazione dei mezzi tecnici impiegati nella lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue forme.

Articolo 3

Le Parti Contraenti convengono all'occorrenza di procedere ad uno scambio di documentazione in materia di lotta contro le varie forme di criminalità, nonché di consultarsi in ordine alla cooperazione in corso nei fori internazionali a cui entrambe aderiscono.

Articolo 4

Le due Parti Contraenti si impegnano a superare tutti gli ostacoli per garantire la mutua assistenza e la collaborazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo 5

Per decisione congiunta delle Parti Contraenti verranno tenute delle consultazioni periodiche per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e all'immigrazione illegale.
Le consultazioni periodiche saranno copresiedute dai rispettivi rappresentanti del Governo, che, per l'Italia, è individuato nel Ministro dell'Interno e per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, è individuato nel Ministro dell'Interno, degli Enti Locali e dell'Ambiente, e si riuniranno ogni qual volta le Parti Contraenti

ritengano necessario conferire un maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello. Periodicamente avranno luogo riunioni congiunte di alti funzionari dei Ministeri interessati o dei partecipanti alle consultazioni periodiche, per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente deve garantire la tutela della riservatezza delle informazioni scambiate, in conformità alla legislazione nazionale della Parte Contraente che le fornisce.

E' possibile comunicare a terzi le informazioni scambiate solo previo espresso consenso della Parte Contraente che le fornisce.

Articolo 7

Ciascuna Parte Contraente può respingere in tutto o in parte la richiesta di assistenza o di cooperazione, oppure subordinare il suo accoglimento al rispetto di talune condizioni, qualora detta richiesta limiti l'esercizio della sovranità nazionale o comprometta la sicurezza o gli interessi fondamentali dello Stato.

Articolo 8

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli impegni assunti con altri trattati bilaterali o multilaterali stipulati dalle Parti Contraenti.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con un preavviso scritto di sei mesi.
Possono essere apportati emendamenti al presente Accordo con l'approvazione delle Parti Contraenti che entreranno in vigore per via diplomatica.

Articolo 10

Le Parti Contraenti si impegnano a stabilire contatti diretti o per via diplomatica, ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Algeri il 22 novembre 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo prevarrà il testo in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Interno

Rosa Jervolino Russo

Rosa Jervolino Russo

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Il Ministro dell'Interno, degli Enti Locali e dell'Ambiente
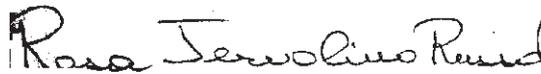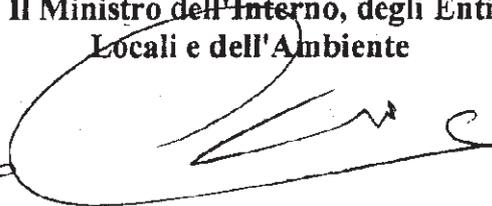
Abdelmalek Sellal

09.

12 ottobre 2006, Roma.

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l'ammissione di studenti come privatisti agli esami finali di Stato

(Entrata in vigore il 15 gennaio 2008)

L'Ambasciatore di Svizzera Roma, 12 ottobre 2006

Signor Vice Direttore Generale,

al fine di addivenire ad un'intesa che consenta ai cittadini italiani e svizzeri di presentarsi in qualità di candidati esterni agli esami per il conseguimento del titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado presso le scuole dell'altro Paese, ho l'onore di proporLe a nome del mio Governo il presente accordo espresso in tre articoli:

Art. 1 - È facoltà dei cittadini svizzeri e italiani, che abbiano svolto un adeguato iter formativo nel proprio Paese, di presentarsi in qualità di candidati esterni agli esami per il conseguimento del titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado presso le scuole dell'altro Paese.

Art. 2 - I candidati di cui all'art. 1 sono ammessi agli esami per il conseguimento del titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado alle medesime condizioni previste per gli studenti privatisti locali.

Art. 3 - Dalla presente intesa sono esclusi gli studenti che abbiano frequentato scuole italiane operanti sul territorio della Confederazione Svizzera o scuole svizzere operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

Qualora il suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle procedure interne all'uopo previste.

AMBASCIATA DI SVIZZERA IN ITALIA

Bruno Spinner

Signor Vice Direttore Generale
Min. Plen. Elio Menzione
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
00194 Roma

267 P/0372888

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE
Il Vice Direttore Generale

Roma, 12 ottobre 2006

Signor Ambasciatore,

con lettera n. 0559 in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

"al fine di addivenire ad un'intesa che consenta ai cittadini italiani e svizzeri di presentarsi in qualità di candidati esterni agli esami per il conseguimento del titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado presso le scuole dell'altro Paese, ho l'onore di proporLe a nome del mio Governo il presente accordo espresso in tre articoli:

Art. 1 – È facoltà dei cittadini svizzeri e italiani, che abbiano svolto un adeguato iter formativo nel proprio Paese, di presentarsi in qualità di candidati esterni agli esami per il conseguimento del titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado presso le scuole dell'altro Paese.

Art. 2 – I candidati di cui all'art. 1 sono ammessi agli esami per il conseguimento del titolo di studio finale di scuola secondaria di secondo grado alle medesime condizioni previste per gli studenti privatisti locali.

Art. 3 – Dalla presente intesa sono esclusi gli studenti che abbiano frequentato scuole italiane operanti sul territorio della Confederazione Svizzera o scuole svizzere operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

Qualora il suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle procedure interne all'uopo previste".

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo ai punti definiti nel testo su riportato.

Sono dunque lieto con l'occasione, Signor Ambasciatore, di farLe pervenire i sensi della mia stima distinta.
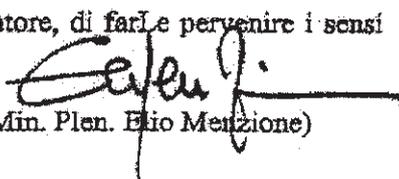
(Min. Plen. Elio Menzione)

S. E. l'Ambasciatore di Svizzera
Bruno Spinner
Roma

10.

17 luglio 2003, Roma.

Protocollo modificativo del Protocollo esecutivo fatto a Roma il 29 marzo 1999 del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (6 aprile 1998) per l'istituzione di un programma economico

(Entrata in vigore l'8 gennaio 2008)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti";

Considerando la necessità di estendere le azioni di collaborazione economica, finanziaria e commerciale fra i due Paesi previste con il Protocollo Esecutivo, fatto a Roma il 29 marzo 1999, del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi (sottoscritto a Buenos Aires il 6 aprile 1998) per l'istituzione di un programma economico;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

L'articolo 9 del Protocollo Esecutivo è modificato come segue:
"Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno provveduto alla reciproca comunicazione dell'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Avrà una validità di tre anni prorogabile per un successivo triennio e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante notifica per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica."

ARTICOLO 2

L'Art. 2 punto 1 comma a) è pertanto modificato come segue:
"La concessione da parte delle banche italiane per il periodo di validità del presente Protocollo di finanziamenti destinati alle esportazioni di beni e servizi italiani alla Repubblica

rgentina, preferibilmente per progetti del settore privato, volti a migliorare la tecnologia, ad ımentare la capacità di esportazione ed a creare nuova occupazione."

ARTICOLO 3

Il presente Protocollo Modificativo entrerà in vigore alla data di ricezione della ·conda notifica con cui le due Parti avranno provveduto alla reciproca comunicazione :ll'avvenuto espletamento delle rispettive procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti terni

ıtto a Roma il 17 luglio 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, ıtrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

11.
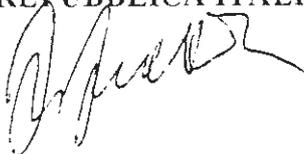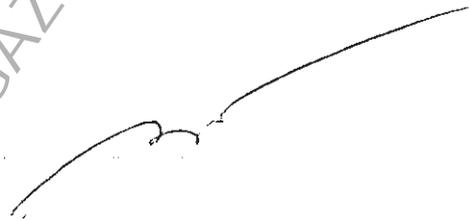
10 maggio 2007, Minsk.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica Italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus

(Entrata in vigore il 10 gennaio 2008)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica Italiana dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, denominati in seguito "le Parti",

ispirandosi ai principi di umanità e buona volontà;

considerate le perduranti conseguenze negative dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl per la popolazione della Repubblica di Belarus ed in particolare per quei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus che continuano ad abitare sui territori contaminati situati nella Repubblica di Belarus;

constatando con soddisfazione i positivi risultati finora conseguiti tramite i programmi di risanamento realizzati nella Repubblica Italiana nonché l'intenzione della Parte italiana di continuare a prestare assistenza generosa gratuita al risanamento nella Repubblica Italiana dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus;

vista la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979, vigente nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus;

considerata la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980;

ispirandosi a quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

al fine di creare ulteriori possibilità e fornire garanzie per la protezione sociale dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus residenti nelle aree della contaminazione radioattiva, nonché per quelli che vivono in condizioni sociali sfavorevoli;

manifestando attenzione al rafforzamento della salute dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus, i quali costituiscono il massimo valore ed il patrimonio della società;

desiderando quindi favorire il miglioramento delle relazioni amichevoli e della comprensione reciproca tra i popoli bielorusso ed italiano;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'attuazione del presente Accordo viene affidata ai seguenti organi competenti delle Parti:

nella Repubblica Italiana:
al Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero della Solidarietà Sociale;
al Ministero degli Affari Esteri;
al Ministero della Giustizia;
al Ministero delle Politiche per la Famiglia.

nella Repubblica di Belarus:
all'Amministrazione Economica del Presidente della Repubblica di Belarus (il Dipartimento per le Attività Umanitarie);
al Ministero dell'Istruzione;
al Ministero della Sanità;
al Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale;
al Ministero degli Affari Esteri.

Articolo 2

Ai fini del presente Accordo, per "risanamento" si intende l'insieme delle attività di assistenza gratuita nella Repubblica Italiana finalizzate alla profilassi, al ristabilimento e al miglioramento delle condizioni di salute dei minorenni cittadini della Repubblica di Belarus, provenienti da istituti e da famiglie, che hanno sofferto delle conseguenze dell'incidente occorso alla centrale nucleare di Chernobyl, nonche' di quelli che vivono in sfavorevoli condizioni sociali o di salute (in seguito"minori").

Il risanamento verrà realizzato mediante programmi solidaristici di accoglienza a favore dei minori e delle persone che li accompagnano (in seguito "accompagnatori") organizzati da enti e associazioni italiane proponenti tali programmi (in seguito "enti e associazioni") presso adeguate strutture di accoglienza e idonee famiglie ospitanti sul territorio della Repubblica italiana, approvati dal Comitato Minori Stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietà sociale.

Ai fini del presente Accordo, per "strutture" si intendono strutture di accoglienza per gruppi di minori.

Articolo 3

La Parte Italiana:

concede la possibilità del soggiorno temporaneo sul territorio della Repubblica Italiana ai minori nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza a scopo di risanamento a titolo gratuito;

si impegna, attraverso il Comitato Minori Stranieri, a garantire la competenza degli enti e delle associazioni attraverso la previsione di strumenti idonei a verificare la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti richiesti;

si impegna affinché gli enti e le associazioni garantiscano l'idoneità delle strutture e delle famiglie all'accoglienza, le quali saranno informate e formate dal personale dell'ente o associazione che le presenta.

Le Parti concordano che le spese concernenti il viaggio, la polizza assicurativa, il soggiorno dei minori e degli accompagnatori, nonché le eventuali spese mediche previste dall'articolo 8 del presente Accordo, siano a carico degli enti e associazioni italiane. Dalle predette attività non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato italiano.

La Parte Bielorussa, secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Repubblica di Belarus, provvederà all'invio dei minori per i soggiorni temporanei nella Repubblica Italiana a scopo di risanamento, attraverso le organizzazioni bielorusse partner degli enti e delle associazioni italiane.

Articolo 4

Le Parti concordano che i programmi solidaristici di accoglienza di minori si fondano su presupposti e contenuti differenti dalle procedure delle adozioni e, quindi, sono privi di collegamento ed hanno una regolamentazione diversa dalle procedure di adozioni internazionali, le quali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali degli Stati Parti e dal Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni di minori cittadini della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini italiani, fatto a Minsk il 12 dicembre 2005 e successive modifiche e/o aggiunte.

Articolo 5

Le Parti riconoscono che la condizione dei minori che fanno ingresso nella Repubblica Italiana nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza è disciplinata dagli accordi internazionali, di cui sono parti la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus e dalle legislazioni nazionali degli Stati Parti, nonché dalle disposizioni del presente Accordo.

Tutti i minori orfani e quelli i cui genitori che hanno perso la potestà genitoriale, che fanno ingresso nella Repubblica Italiana nell'ambito dei programmi solidaristici, hanno un tutore o curatore nominato dalle competenti Autorità bielorusse, ai fini della gestione della potestà di tutela o di curatela e non possono essere considerati persone prive della tutela dei rappresentanti legali o in stato di abbandono.

Le Parti concordano che durante il soggiorno dei minori nella Repubblica Italiana gli enti e le associazioni vigileranno sulla regolarità del soggiorno dei minori, e che al termine del soggiorno i minori saranno fatti rientrare nella Repubblica di Belarus nei termini stabiliti e secondo le modalità stabilite, fatto salvo quanto disposto all'articolo 8 del presente Accordo.

Articolo 6

La Parte Italiana vigilerà affinché gli enti e le associazioni assicurino le condizioni per l'espletamento nella Repubblica Italiana, da parte degli accompagnatori, dei compiti loro affidati nell'interesse dei minori e dei loro rappresentanti legali, assicurando ai funzionari dell'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana che ne facciano richiesta, nonché agli accompagnatori stessi, la possibilità di visitare, con congruo preavviso e secondo modalità concordate, le strutture e le famiglie italiane ospitanti ove si trovano i minori.

Articolo 7

Le Parti provvederanno, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, alla tempestiva preparazione ed alla formalizzazione dei documenti necessari per la partenza dei minori per il risanamento nella Repubblica Italiana.

Le Parti favoriranno lo snellimento delle procedure di legalizzazione dei documenti dei minori e degli accompagnatori necessari all'ottenimento dei visti d'ingresso nella Repubblica Italiana, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli Accordi internazionali di cui sono parti la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus.

La Parte Italiana:

vigilerà, nel periodo scolastico, affinché enti e associazioni creino le condizioni necessarie per l'organizzazione del processo didattico e per lo svolgimento dello stesso;

informerà tempestivamente la Rappresentanza diplomatica (consolare) della Parte Bielorussa su ogni situazione straordinaria d'emergenza che coinvolga i minori e i loro accompagnatori durante il loro soggiorno nella Repubblica Italiana;

vigilerà affinché enti e associazioni svolgano attività di informazione alle famiglie ospitanti ed ai responsabili delle strutture di accoglienza in merito ai loro diritti e doveri e alla specificità dei programmi solidaristici di accoglienza di minori e alla loro diversità rispetto alle procedure dell'adozione internazionale;

informerà gli organi della giustizia minorile italiana sullo status giuridico dei minori che giungono nella Repubblica Italiana per il risanamento, sui diritti degli accompagnatori, nonché sulle prerogative dei funzionari consolari della Repubblica di Belarus in Italia in materia di tutela degli interessi dei cittadini della Repubblica di Belarus presenti temporaneamente sul territorio della Repubblica Italiana;

favorirà, attraverso enti e associazioni, l'organizzazione di iniziative culturali ed incontri per i minori, finalizzati all'apprendimento della lingua italiana, alla conoscenza delle tradizioni popolari italiane, dell'arte, della musica e della letteratura.

La parte Bielorussa:

prestera' assistenza alle organizzazioni che inviano i minori nella formazione, d'intesa con gli enti e le associazioni, dei gruppi organizzati dei minori per la partenza per risanamento nella Repubblica Italiana;

vigilerà sulla selezione degli accompagnatori maggiorenni, che dovranno avere una formazione pedagogica o medica, preferibilmente con conoscenza della lingua italiana, e concorderà le candidature degli accompagnatori. Nel caso in cui l'accompagnatore non abbia conoscenza della lingua italiana, al gruppo sarà assegnato un interprete;

assisterà le organizzazioni nella preparazione della partenza dei minori per il risanamento nella Repubblica Italiana che prevede di informarli anticipatamente sulla storia, sulla cultura e sulle tradizioni del popolo italiano, sulla situazione geografica e condizioni climatiche del Paese, nonché ad organizzare iniziative culturali nei luoghi di risanamento allo scopo di far conoscere alle famiglie ospitanti italiane cultura e tradizioni del popolo bielorusso;

provvederà a fornire, attraverso le organizzazioni che inviano i minori, enti e associazioni, dettagliate informazioni sulle situazioni personali dei minori per garantire un sicuro soggiorno nella Repubblica Italiana.

Articolo 8

Le Parti convengono che:

durante il soggiorno nella Repubblica Italiana l'assistenza medica d'emergenza ai minori in condizioni che richiedano interventi medici urgenti (incidenti, traumi, intossicazioni ed altre situazioni e malattie) nonché in situazioni di emergenza viene prestata senza il consenso dei loro rappresentanti legali;

enti e associazioni daranno informazioni nel minor tempo possibile agli accompagnatori e all'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana nei casi in cui si verifichino malattie e situazioni che rappresentino un pericolo per la vita e la salute dei minori stessi nonche' per la salute delle persone vicine e richiedano interventi medici e psicologici urgenti;

in tali circostanze enti e associazioni provvederanno alle cure del minore e al soggiorno dell'accompagnatore sino al termine della cura del minore;

la necessità della permanenza nella Repubblica Italiana del minore per le cure mediche dopo la scadenza del termine del programma di risanamento viene determinata in relazione alle condizioni di salute del minore e d'intesa con l'organo competente della Parte bielorussa e con i rappresentanti legali del minore;

enti e associazioni metteranno in atto le misure necessarie per il rientro del minore insieme all'accompagnatore nella Repubblica di Belarus al termine della cura.

Articolo 9

Le Parti concordano che enti e associazioni provvedano al soggiorno dei minori presso le famiglie e le strutture di accoglienza, assumendo gli impegni di:

far rientrare senza ritardo i minori nella Repubblica di Belarus al termine del periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana;

non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore nella Repubblica Italiana oltre il termine stabilito per la conclusione del periodo di risanamento.

La violazione degli impegni di cui al presente articolo, che formeranno oggetto di un'apposita dichiarazione sottoscritta dalla famiglia italiana ospitante e dal responsabile dell'ente e dell'associazione, preclude l'ulteriore partecipazione della famiglia ospitante ai programmi solidaristici di accoglienza dei minori nonchè del predetto ente o associazione qualora abbia concorso alla violazione degli impegni in questione o non si sia adoperato per assicurarne l'adempimento. Nel caso in cui la famiglia ospitante si sia resa responsabile della violazione degli predetti impegni, il Comitato per i Minori stranieri presso il Ministero della Solidarietà Sociale della Repubblica Italiana comunicherà il suo nominativo alla Commissione Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, la quale trasmetterà le informazioni sull'accaduto alla Procura italiana della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente ai fini delle valutazioni giuridiche del caso.

Enti e associazioni sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a selezionare, con la massima diligenza, anche a mezzo di figure professionali qualificate (assistente sociale / psicologo), le strutture di accoglienza e le famiglie italiane ospitanti, e ad informarle dei diritti e degli impegni connessi

all'ospitalità dei minori bielorussi e ad assicurare, per quanto di loro competenza il rientro nella Repubblica di Belarus, senza ritardo, dei minori ospitati al termine dei soggiorni di risanamento.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono depositate presso i Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

Articolo 10

La Parte Italiana individua quale coordinatore delle istituzioni ministeriali per quanto attiene ai rapporti in materia con le autorità statali bielorusse il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri.

La Parte Bielorussa individua quale coordinatore delle attività degli organi competenti il Direttore del Dipartimento per le Attività Umanitarie dell'Amministrazione Economica del Presidente della Repubblica di Belarus.

Articolo 11

Al fine della valutazione dei progressi nell'attuazione del presente Accordo, le Parti effettueranno scambi di informazioni tra dirigenti e funzionari degli organi competenti delle Parti.

Le Parti effettueranno scambi di informazioni sulle legislazioni della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana relative alle questioni previste dal presente Accordo.

Articolo 12

Eventuali divergenze relative all'attuazione delle norme del presente Accordo saranno oggetto di trattative e consultazioni tra le Parti.

Articolo 13

In caso di sottrazione illegale di un minore le Parti collaboreranno in modo attivo al fine del rientro dello stesso nella Repubblica di Belarus in conformità agli Accordi internazionali di cui sono parti la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus nonché alle legislazioni nazionali delle Parti.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con la quale le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Alla scadenza di tale periodo esso sarà rinnovato tacitamente ogni cinque anni, salvo che una delle Parti, entro sei mesi dalla scadenza di ciascun quinquennio, non avrà notificato all'altra Parte per iscritto, tramite i canali diplomatici, la sua intenzione di farne cessare la validità.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Minsk il "10" maggio 2007 in due esemplari in italiano e russo, essendo ambedue i testi ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Ambasciatore
Adriano Benedetti
Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

Per il Governo della Repubblica di Belarus

Ministro dell'Istruzione
Alexander Michailovich Radkov

12.

24 - 31 luglio 2007, Roma.

Scambio di Note tra l'Italia e la Confederazione Svizzera in materia di accesso dei rispettivi cittadini a istituzioni culturali pubbliche

(Entrata in vigore il 10 dicembre 2007)

Ambasciata di Svizzera

0361

531.12-25

L'Ambasciata della Confederazione Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento sia al Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 1982 per l'istituzione di una "Commissione Culturale Consultiva italo-svizzera" avente lo scopo di promuovere le relazioni culturali tra i due Stati sia all'incontro del 20 ottobre 2006 tra l'On. Francesco Rutelli, Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dei beni e delle attività culturali, ed il Consigliere Federale Pascal Couchepin, Capo del Dipartimento Federale dell'interno, ha l'onore di informare che il Governo della Confederazione Svizzera sottopone la seguente proposta alla Repubblica Italiana.

Allo scopo di rinsaldare i buoni rapporti e gli scambi culturali la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Repubblica Italiana, dall'altra, concordano che ai cittadini delle relative parti contraenti vengano concesse le stesse condizioni che ai cittadini nazionali, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni nazionali, in merito all'accesso a istituzioni culturali pubbliche come musei, gallerie, siti archeologici o parchi e giardini considerati monumenti per quanto riguarda i prezzi d'entrata comprese le riduzioni speciali.

Se il Governo della Repubblica Italiana accetta la suddetta proposta, la presente nota e la risposta italiana costituiscono un accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative procedure interne. Esso potrà essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di sei mesi.

L'Ambasciata della Confederazione Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 24 luglio 2007

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina 1
R o m a
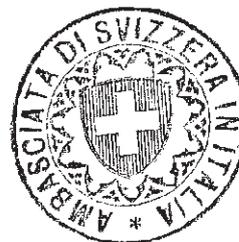
Ministero degli Affari Esteri

Roma, 31 luglio 2007

Prot. n. 061-P-0286211

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Confederazione Svizzera ed ha l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota n. 0361 in data 24 luglio 2007 (Rif.to 531.12-25), con cui la stessa Ambasciata ha voluto comunicare quanto segue:

" L'Ambasciata della Confederazione Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento sia al Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 1982 per l'istituzione di una "Commissione Culturale Consultiva italo-svizzera" avente lo scopo di promuovere le relazioni culturali tra i due Stati sia all'incontro del 20 ottobre 2006 tra l'On. Francesco Rutelli, Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dei beni e delle attività culturali, ed il Consigliere Federale Pascal Couchepin, Capo del Dipartimento Federale dell'interno, ha l'onore di informare che il Governo della Confederazione Svizzera sottopone la seguente proposta alla Repubblica Italiana.

Allo scopo di rinsaldare i buoni rapporti e gli scambi culturali la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Repubblica Italiana, dall'altra, concordano che ai cittadini delle relative parti contraenti vengano concesse le stesse condizioni che ai cittadini nazionali, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni nazionali, in merito all'accesso a istituzioni culturali pubbliche come musei, gallerie, siti archeologici o parchi e giardini considerati monumenti per quanto riguarda i prezzi d'entrata comprese le riduzioni speciali.

Ambasciata della Confederazione Svizzera
ROMA

Se il Governo della Repubblica Italiana accetta la suddetta proposta, la presente nota e la risposta italiana costituiscono un accordo che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative procedure interne. Esso potrà essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di sei mesi ".

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare all'Ambasciata della Confederazione Svizzera che il Governo italiano concorda su quanto precede e che la Nota svizzera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Confederazione Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.

13.

19 aprile 2007, Madrid.

Accordo Generale di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e il Regno di Spagna sulla protezione delle informazioni classificate scambiate fra i due Paesi

(Entrata in vigore il 17 dicembre 2007)

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna, denominati anche le Parti ai fini del presente Accordo hanno, nell'interesse della sicurezza nazionale, stabilito le seguenti disposizioni fissate nel presente Accordo Generale di Sicurezza (AGS), desiderando assicurare la protezione delle Informazioni Classificate scambiate tra i due Paesi, tramite canali approvati.

Tale Accordo Generale di Sicurezza comprende le disposizioni di sicurezza dell'Accordo Quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale Tedesca, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente le misure per facilitare la ristrutturazione e le operazioni dell'Industria Europea per la Difesa, firmato a Farnborough il 27 luglio 2000, d'ora in poi denominato "Accordo Quadro ".

ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli impegni di ciascuna Parte derivanti dal presente Accordo Generale di Sicurezza dovranno essere sostenuti secondo le rispettive leggi e regolamenti nazionali.
2. Il presente Accordo non regola lo scambio di Informazioni Classificate di livello SEGRETISSIMO/SECRETO. Ove necessiti, tale scambio sarà trattato dalle Parti sulla base di una valutazione "caso per caso".

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Si definiscono i seguenti termini nell'interesse della chiarezza:

1. **"Informazione Classificata"** indica ogni informazione (vale a dire la conoscenza che può essere comunicata in qualsiasi forma) o determinato Materiale che richieda protezione contro la diffusione non autorizzata e che sia stato così definito mediante l'attribuzione di una classifica di segretezza.
2. **"Contratto Classificato"** indica un Contratto che contiene o riguarda Informazioni Classificate.
3. **"Destinatario "** indica il Contraente, la Ditta o altra organizzazione che riceve il Materiale dal Mittente sia per ulteriore assemblaggio, uso, elaborazione o altri scopi. Non comprende i corrieri o gli agenti.

4. **“Mittente”** indica la persona o l’organizzazione responsabile per la fornitura del Materiale al Destinatario.
5. **“Contratto”** indica un Accordo tra due o più Parti che genera e definisce obblighi e diritti che hanno valore tra le Parti.
6. **“Contraente”** indica una persona o ente legale che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti.
7. **“Documento”** indica ogni lettera, nota, minuta, rapporto, memorandum, segnale, messaggio, sketch, foto, film, mappa, carta, piano, notes, stampa, carta copiativa, nastro per macchina da scrivere, dischetto etc. o altra forma di informazione registrata (ad es. nastro registratore, nastro magnetico, nastro perforato, etc.).
8. **“Infrastruttura”** indica ogni installazione, impianto, fabbrica, laboratorio, ufficio, università o altro edificio educativo o sede commerciale (incluso ogni deposito associato, area di rimessaggio, ausili e componenti che, per funzione e ubicazione, formano una entità operativa), o qualsiasi altra installazione o dipartimento governativo.
9. **“Materiale”** include ogni elemento di macchinario, equipaggiamento o arma sia manufatto che in fase di fabbricazione o documento.
10. **“Autorità Nazionale per la Sicurezza” (ANS) / Autorità per la Sicurezza Designata” (ADS)”** Indica l’autorità, reparto governativo o organismo designato da ciascuna delle Parti come responsabile per la coordinazione e realizzazione di una politica di sicurezza nazionale.
11. **“Parte Originatrice”** indica la Parte che origina l’Informazione Classificata come prescritto dalla ANS/ADS.
12. **“Parte Ricevente”** indica la Parte a cui l’Informazione Classificata è trasmessa come prescritto dalla ANS/ADS.
13. **“Funzionario alla Sicurezza”** indica una persona designata dalla ANS/ADS per applicare i requisiti di sicurezza in una installazione governativa od in strutture del Contraente.
14. **“Parte Terza”** indica uno Stato od una organizzazione internazionale o nazionale che non sia parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3
CLASSIFICHE DI SICUREZZA

1. Le classifiche di sicurezza ed i loro equivalenti nei due Paesi sono:

NELLA REPUBBLICA ITALIANA	NEL REGNO DI SPAGNA
SEGRETISSIMO	SECRETO
SEGRETO	RESERVADO
RISERVATISSIMO	CONFIDENCIAL
RISERVATO	DIFUSION LIMITADA

2. Le informazioni che richiedano una distribuzione limitata ed un controllo per l'accesso possono essere scambiate. Tuttavia, in tali casi, le Parti determineranno reciprocamente le misure di sicurezza che devono essere applicate.

ARTICOLO 4
AUTORITA' PER LA SICUREZZA COMPETENTI

1. Le Autorità di Governo responsabili di assicurare l'applicazione del presente Accordo, in ciascun Paese sono:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
CESIS III Rep – UCSI
Via di S. Susanna, 15
00187 Roma – ITALIA

PER IL REGNO DI SPAGNA
Secretario de Estrado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Officina Nacional de Seguridad
Avda Padre Huidobro s/n
28023 Madrid – ESPAÑA

2. Le sopraindicate Autorità dovranno informarsi reciprocamente relativamente ad ogni ente subordinato responsabile per specifiche aree che ricadono sotto le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 5
RESTRIZIONI ALL'USO ED ALLA DIVULGAZIONE

1. Le Parti non rilasceranno, né divulgheranno o permetteranno il rilascio o la divulgazione di Informazioni classificate relative ad un programma ad una Parte Terza che non partecipi al programma, senza la preventiva autorizzazione della Parte Originatrice.
2. La Parte Ricevente non dovrà, senza la preventiva autorizzazione, dare pubblica diffusione o usare o permettere la divulgazione o l'uso di qualsiasi Informazione Classificata eccetto che per gli scopi e nei limiti stabiliti da o per conto della Parte Originatrice.
3. Nulla di quanto al presente Accordo potrà essere considerato come autorizzazione per il rilascio, l'uso, lo scambio o la diffusione di Informazioni nelle quali esistano diritti di proprietà intellettuali, fino a che una specifica autorizzazione scritta da parte del proprietario di tali diritti sia stata preventivamente ottenuta.

ARTICOLO 6
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. La Parte Originatrice:
   a. Assicurerà che la Parte Ricevente sia informata della classifica delle Informazioni e di ogni altra condizione sul rilascio o limitazione sul loro uso.
   b. Assicurerà che i documenti siano contrassegnati in tal senso.
   c. Assicurerà che la Parte Ricevente sia informata di qualsiasi cambiamento ~~successivo nella classifica.~~
2. La Parte Ricevente:
   a. Nell'osservanza delle proprie leggi e regolamenti nazionali, garantirà una protezione alle Informazioni Classificate, ricevute dall'altra Parte, di misura pari a quella garantita alle proprie Informazioni Classificate di equivalente livello di classifica.
   b. Assicurerà che le classifiche non siano alterate salvo autorizzazione scritta da parte o per conto della Parte Originatrice.
3. Allo scopo di poter acquisire e mantenere standard di sicurezza equivalenti, ciascuna ANS/ASD fornirà all'altra Parte, su richiesta, Informazioni riguardanti i propri standard di sicurezza, procedure e prassi per la protezione delle Informazioni Classificate e faciliterà, a tale scopo, visite da parte delle competenti Autorità di Sicurezza.

ARTICOLO 7
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. L'accesso alle Informazioni Classificate sarà limitato a coloro che hanno "necessità di conoscere" ed a coloro che siano stati preventivamente abilitati da ciascuna ANS/ASD delle Parti, in conformità con le proprie norme nazionali, ad un livello adeguato alla classifica delle Informazioni cui si deve avere accesso.
2. L'accesso a Informazioni Classificate a livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO da parte di persone in possesso della sola nazionalità delle Parti può essere garantito senza la previa autorizzazione della Parte Originatrice. Tale disposizione si applicherà anche ai cittadini delle Parti dell'"Accordo Quadro".
3. L'accesso a Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO da parte di persone in possesso di doppia nazionalità di una delle Parti e di una Parte dell'"Accordo Quadro" o di altro Paese dell'Unione Europea, può essere garantito senza preventiva autorizzazione della Parte Originatrice. Qualsiasi altro accesso non previsto dai presenti paragrafi seguirà la procedura descritta nel paragrafo 7.4 successivo.
4. L'accesso a Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO da parte di persona senza la nazionalità di cui ai para 7.2 - 7.3 precedenti sarà sottoposto alla preventiva consultazione della Parte Originatrice. Il processo di consultazione concernente tali ~~persone sarà come descritto nei sub-paragrafi a – d seguenti:~~
   a) Il procedimento sarà iniziato prima dell'avvio o, a seconda dei casi, nel corso di un progetto/programma o contratto.
   b) Le Informazioni saranno limitate alla nazionalità delle persone interessate.
   c) La Parte che riceve tale comunicazione valuterà se l'accesso alle Informazioni Classificate sia possibile o meno.
   d) A tali consultazioni sarà data urgente priorità al fine di raggiungere un consenso. Ove ciò non sia possibile, si accetterà la decisione della Parte Originatrice.
5. Per particolari motivi di sicurezza, ove la Parte Originatrice richieda che l'accesso a Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO sia limitato solamente a chi ha la nazionalità delle Parti, tali informazioni saranno contrassegnate con la propria classifica di segretezza e da un marchio addizionale "ITALY/SPAIN eyes only" (ad uso esclusivo di Italia/Spagna).

ARTICOLO 8
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO saranno trasmesse tra i due paesi in accordo con i regolamenti di sicurezza nazionali della Parte Originatrice. Il mezzo di trasmissione normale sarà attraverso i canali ufficiali governativi a mezzo di valigia diplomatica, ma altri mezzi di trasmissione potranno essere stabiliti in caso di urgenza, se approvati da entrambe le Autorità per la Sicurezza delle Parti.

2. In caso di urgenza, cioè solo quando l'uso di canali diplomatici da Governo a Governo non soddisfi le necessità, le Informazioni ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL possono essere trasmesse a mezzo società di corrieri privati, a condizione che sussistano i seguenti criteri:

   a. La società di corrieri sia situata entro il territorio delle Parti e disponga di un programma protettivo di sicurezza per la movimentazione di valori supportato da un servizio di consegna contro firma del destinatario, nonché una attestazione di responsabilità continua per la custodia tramite la presentazione delle firme o dei contrassegni, o un sistema elettronico di ricerca/ritrovamento.

   b. La società di corrieri deve ottenere e fornire al mittente prova della avvenuta consegna contro firma del destinatario e presentazione dei contrassegni, o deve ottenere ricevute recanti il numero di spedizione dei colli.

   c. La società di corrieri deve garantire che la consegna sia effettuata al consegnatario entro un preciso orario e data, entro un periodo di 24 ore.

   d. La società di corrieri può delegare un incaricato o un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità per l'adempimento dei suddetti requisiti ricade sulla società di corrieri.

3. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATO/DIFUSION LIMITADA, saranno trasmesse nell'osservanza delle norme nazionali di sicurezza della Parte Originatrice, con il presupposto che esse siano meno restrittive di quelle di cui ai para 8.1. e 8.2. suddetti.

4. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO non devono essere trasmesse elettronicamente sotto forma di testo in chiaro. Si useranno sistemi crittografici approvati dalle competenti Autorità per la Sicurezza delle Parti per la trasmissione di Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO indipendentemente dal metodo di trasmissione. Le Informazioni Classificate ai livelli RISERVATO/DIFUSIONLIMITADA saranno trasmesse o vi si accederà elettronicamente (per esempio a mezzo di computer collegati punto a punto) o attraverso una rete pubblica quale Internet, usando dispositivi governativi o commerciali di codifica reciprocamente accettati dalle Competenti Autorità per la Sicurezza.

5. Dove Informazioni Classificate di grosse dimensioni debbano essere trasmesse, i mezzi di trasporto, le tratte e la scorta (se ci fosse) dovranno essere determinati concordemente dalle Competenti Autorità delle Parti caso per caso.

ARTICOLO 9
VISITE

1. Ciascuna parte, sulla base di un reciproco interesse, consentirà visite che comportino l'accesso a Informazioni Classificate, alle proprie infrastrutture governative, agenzie, laboratori e società industriali contraenti, da parte di rappresentanti civili o militari dell'altra Parte Contraente o da parte dei dipendenti di loro contraenti, a condizione che il visitatore abbia una adeguata Abilitazione di Sicurezza e abbia la "necessità di conoscere".
2. Tutto il personale che si reca in visita dovrà attenersi ai regolamenti di sicurezza della Parte ospite. Ogni Informazione Classificata rilasciata o resa disponibile ai visitatori sarà trattata come se fosse stata fornita alla Parte che invia il personale in visita, e sarà protetta di conseguenza.
3. Per visite nel contesto di Informazioni Classificate a infrastrutture governative di una delle Parti od a Ditte di un contraente dove si richiede l'accesso a Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL e SEGRETO/RESERVADO si applicherà la seguente procedura:
   a. Subordinatamente alle seguenti direttive, tali visite saranno concordate direttamente tra la ditta richiedente e la ditta da visitare.
   b. Per queste visite dovranno essere anche attuati i seguenti prerequisiti:
      1) La visita deve avere uno scopo ufficiale.
      2) Ogni ditta contraente da visitare sarà in possesso di adeguata Abilitazione di Sicurezza Societaria.
      3) Prima dell'arrivo il responsabile alla Sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della Abilitazione di Sicurezza Personale del visitatore direttamente alla struttura ricevente. A conferma della propria identità, il visitatore deve essere in possesso di carta d'identità o passaporto da presentare alle autorità preposte alla sicurezza della struttura da visitare.
4. E' responsabilità dell'Ufficiale alla Sicurezza che:
   a. La struttura d'invio assicuri con la relativa competente Autorità per la Sicurezza che ogni Società/Ditta da visitare sia in possesso di adeguata Abilitazione di Sicurezza Societaria.

b. Ambedue, la società ricevente e quella che invia il personale, concordino sulla sussistenza della necessità della visita.

5. L'Ufficiale alla sicurezza di una società/ditta da visitare o, ove del caso, di una infrastruttura governativa deve assicurare che si tengano registrazioni di tutti i visitatori, dei loro nomi, delle organizzazioni che rappresentano, della data di scadenza delle Abilitazioni di Sicurezza Personale, della data della visita e del nome della persona visitata.Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.
6. La Competente Autorità per la Sicurezza del Partecipante Ricevente, ha il diritto di richiedere una preventiva notifica da parte delle proprie industrie che devono essere visitate, per visite della durata di più di 21 giorni. Tale Competente Autorità per la Sicurezza può quindi rilasciare l'approvazione, ma se dovesse insorgere un problema di sicurezza, si consulterà con la competente Autorità per la Sicurezza del visitatore.
7. Anche le visite relative ad Informazioni Classificate ai livelli RISERVATO/DIFUSION LIMITADA ~~dovranno essere stabilite direttamente tra la ditta che invia e la ditta che riceve i visitatori.~~

ARTICOLO 10
CONTRATTI

1. Quando si propone di eseguire, o si autorizza un Contraente a eseguire un Contratto nel suo paese che includa Informazioni Classificate ai livelli RISERVATISSIMO/CONFIDENCIAL o superiore con un Contraente in un altro paese, la Parte Originatrice dovrà ottenere preventiva assicurazione dalla Competente Autorità per la Sicurezza dell'altro paese, che il Contraente proposto sia in possesso di Abilitazione di Sicurezza Personale di livello adeguato e sia pure munito di misure di sicurezza adeguate a fornire idonea protezione alle Informazioni Classificate.
2. L'Autorità Nazionale per la Sicurezza assicurerà che i Contraenti che ricevano i Contratti stipulati secondo la richiesta di informazioni pre-contratto contengano una clausola di sicurezza comprendente le seguenti direttive e disposizioni:
   a. la definizione del termine "Informazione Classificata" e gli equivalenti livelli di classifica di sicurezza delle due Parti nell'osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
   b. I nomi delle Autorità di Governo di ciascuno dei due Paesi con facoltà di autorizzare il rilascio e coordinare la tutela delle Informazioni Classificate correlate al Contratto.
   c. I canali da utilizzare per il trasferimento delle Informazioni Classificate tra le Autorità di Governo e/o i Contraenti interessati.

d. Le procedure ed i meccanismi per comunicare i cambiamenti che possano insorgere per quanto riguarda le Informazioni Classificate, sia a causa di cambiamenti nelle loro classifica di segretezza , sia per il fatto che la protezione delle stesse non sia ulteriormente necessaria.

e. Le procedure per l'approvazione di visite o dell'accesso di personale di un Paese alle società dell'altro Paese che sono interessate al Contratto.

f. L'obbligo in base al quale il Contraente rilascerà le Informazioni Classificate solo a persona che sia stata preventivamente autorizzata all'accesso, che abbia necessità di conoscere e che sia impiegata o sia stata assunta per eseguire il Contratto.

g. L'obbligo in base al quale il Contraente non divulgherà le Informazioni Classificate o permetterà che esse siano accessibili se non a persone abilitate per tale accesso.

h. L'obbligo in base al quale il Contraente notificherà immediatamente alla propria Autorità per la Sicurezza qualsiasi effettiva o sospetta perdita, infrazione o compromissione delle Informazioni Classificate di tale Contratto.

3. La Competente Autorità per la Sicurezza della Parte Originatrice darà due copie delle parti rilevanti del Contratto Classificato alla competente Autorità di Sicurezza della Parte Ricevente, per consentire un adeguato monitoraggio di sicurezza.

4. Ogni contratto conterrà una guida sui requisiti per la sicurezza e sulla classifica di ogni elemento/aspetto del Contratto. In Italia questa guida sarà contenuta nella Lettera sugli Aspetti di Sicurezza (LAS). Cambiamenti nei requisiti o sugli aspetti/elementi saranno notificati se o quando necessario e la Parte Originatrice informerà la Parte Ricevente quando tutte od alcuna delle Informazioni sia stata declassificata.

ARTICOLO 11
RECIPROCI ACCORDI PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza notificherà lo status di sicurezza del sito di una società che ha sede nel suo Paese, quando richiesto dall'altra Parte. Ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza notificherà altresì lo status della Abilitazione di Sicurezza Personale quando richiesto in tal senso. Queste notifiche saranno rispettivamente note come Abilitazione di Sicurezza Societaria (FSC) e Abilitazione di Sicurezza Personale (PSC).

2. Quando richiesto, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza stabilirà lo status delle Abilitazioni di Sicurezza di una società/persona, che sia soggetta ad indagine ed inoltrerà l'Abilitazione di Sicurezza se la società/persona, sono già certificate. Se la società/persona non possiede una Abilitazione di Sicurezza, o se la Abilitazione ha

un livello inferiore a quello richiesto, si invierà la notifica che la Abilitazione di Sicurezza non può essere inviata subito, ma che e' stata avviata ogni azione per processare detta richiesta. Successivamente a una indagine soddisfacente, sarà fornita una Abilitazione di Sicurezza.

3. Una società di un Paese in cui risulti iscritta, che sia ritenuta dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza essere di proprietà o sotto il controllo o l'influenza di un Paese Terzo, i cui fini non siano compatibili con quelli della Parte ospite, non può essere titolare di una Abilitazione di Sicurezza e ciò sarà notificato alla Autorità Nazionale per la Sicurezza che abbia richiesto tale Abilitazione.

4. Se una Autorità Nazionale per la Sicurezza viene in possesso di Informazioni addizionali su un individuo cui sia stata rilasciata una Abilitazione di Sicurezza Personale, notificherà all'altra la natura di tale informazione e l'azione che intende intraprendere o che è stata intrapresa. Ogni Autorità Nazionale per la Sicurezza può richiedere la revisione di ogni Abilitazione di Sicurezza Personale che sia stata fornita precedentemente dall'altra Autorità Nazionale per la Sicurezza, ammesso che detta richiesta sia sostenuta da una motivazione. All'Autorità Nazionale per la Sicurezza richiedente sarà notificato il risultato della revisione ed ogni altra azione successiva.

5. Se viene acquisita informazione che faccia emergere dubbi sulla opportunità per la Società abilitata di continuare ad avere accesso ad Informazioni Classificate nell'altro Paese, la natura di tale informazione sarà immediatamente resa nota all'Autorità per la Sicurezza per permettere di condurre una indagine sul fatto.

6. Se una delle Autorità Nazionali per la Sicurezza sospende o intraprende azioni per revocare una Abilitazione di Sicurezza Personale, o sospende o intraprende azioni per ~~revocare l'accesso concesso a un cittadino dell'altro paese basato su una Abilitazione~~ di Sicurezza Personale, l'altra Parte sarà informata del fatto e le saranno rese note le ragioni che giustificano tale azione.

7. Se richiesta dall'altra Parte, ciascuna Autorità Nazionale per la Sicurezza coopererà nella revisione e nelle investigazioni concernenti le Abilitazioni di Sicurezza.

ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI COMSEC

1. Le Parti del presente Accordo concordano ad estendere le proprie applicazioni ai materiali ed, al pari, alle Informazioni COMSEC/TEMPEST. A tale fine, le Parti assicureranno che tutti i materiali/informazioni COMSEC scambiati saranno conservati, trattati e protetti in accordo con le loro rispettive norme e regolamenti provvedendo che essi assicurino requisiti minimi di sicurezza e misure di eguale livello e non meno stringenti di quelle imposte dai regolamenti NATO.

2. In tale contesto, ambedue le Parti accettano di riconoscere qualsiasi atto formale di approvazione, con riferimento ad apparecchiature macchine COMSEC/TEMPEST,

rilasciato dalla Competente Autorità Nazionale sulle Comunicazioni, (l'Autorità Nazionale per la Sicurezza nella Repubblica Italiana ed il Direttore del Centro Nazionale di Cifratura per il Regno di Spagna).

3. Periodicamente, le due Parti si scambieranno la lista delle apparecchiature e macchinari COMSEC/TEMPEST approvata, per aggiornare le rispettive banche dati.

ARTICOLO 13
PERDITA O COMPROMISSIONE

1. Nel caso di una violazione di sicurezza che comporti la perdita di Informazioni classificate o il sospetto che tale informazione classificata sia stata compromessa, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte Ricevente informerà subito l'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte Originatrice.

2. Una immediata indagine sarà condotta dalla Parte Ricevente (con l'ausilio della Parte Originatrice, se richiesto) nell'osservanza delle norme in vigore in quel paese sulla protezione delle Informazioni Classificate. La Parte Ricevente informerà, il più presto possibile, la Parte Originatrice sulle circostanze, sull'esito delle indagini, sulle misure adottate e sulle azioni di rimedio intraprese.

ARTICOLO 14
COSTI

1. L'applicazione del presente Accordo non comporterà di norma alcun costo.
2. In caso di costi eventuali, nell'applicazione del presente Accordo, questi saranno sostenuti dalla Parte che fornisce i servizi.

ARTICOLO 15
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazione tra le Parti o per mezzo di un metodo di composizione reciprocamente accettato.

ARTICOLO 16
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo di Sicurezza tra i due Paesi relativo alla protezione delle Informazioni Classificate, firmato a Roma il 2 Dicembre 1983 e il Protocollo Appendice all'Accordo di Sicurezza, firmato a Roma in data 16 Giugno 1986.

2. Il presente Accordo ha una durata indeterminata. L'Accordo e' soggetto all'approvazione in conformità con le procedure legali interne degli Stati di ciascuna delle Parti ed entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica per mezzo della quale le Parti si informeranno rispettivamente, in forma scritta attraverso canali diplomatici, che le procedure legali interne per l'entrata in vigore del presente Accordo siano state completate.

3. Ciascuna Parte ha il diritto di porre termine al presente Accordo per iscritto in qualsiasi momento. In tal caso; la validità dell'Accordo cesserà dopo sei mesi successivi al giorno in cui la notifica di cessazione sia stata notificata all'altra Parte.

4. Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le Informazioni Classificate fornite nell'ambito del presente Accordo continueranno ad essere protette in base alle disposizioni ivi contenute.

5. Ciascuna Parte notificherà prontamente all'altra Parte qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle Informazioni Classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di eventuali cambiamenti al presente Accordo. Nello stesso tempo, le Informazioni Classificate continueranno ad essere protette, come previsto, a meno che sia stato altrimenti stabilito per iscritto dalla Parte che le ha rilasciate.

6. Questo Accordo può essere emendato ed integrato sulla base di un mutuo consenso di entrambe le Parti. Tali emendamenti e integrazioni dovranno essere proposti per iscritto ed entreranno in vigore in accordo con il paragrafo 2 del presente Articolo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid il 19 aprile 2007 in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
Gen. C.A. Giuseppe CUCCHI
Autorità Nazionale
per la Sicurezza
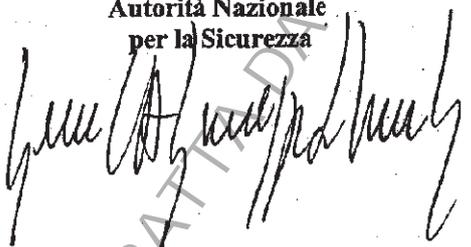
Per il Regno di Spagna
Alberto SAIZ CORTÈS
Secretario de Estado
Director del Centro Nacional de Inteligencia

08A02564

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803083/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.